SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 giugno 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 7 giugno 1993, n. **179.**

Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il cittadino, cui competa il regime di partecipazione alla spesa previsto per gli appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai limiti fissati dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, può optare, volta per volta, per l'assistenza farmaceutica secondo il regime previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

2. Per i soggetti esenti per motivi di reddito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, il tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, determinato in numero 16 ricette annue, può essere elevato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno 1993 fino ad un massimo di ulteriori 8 ricette, per far fronte a necessità terapeutiche, accertate dal medico di medicina generale, che richiedano l'uso di specialità medicinali diverse da quelle per le quali non è dovuta alcuna partecipazione alla spesa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e da quelle correlate alle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa a norma delle vigenti disposizioni. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente comma adottando procedure semplificate. Restano salve le competenze e le attribuzioni in materia delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il tetto di spesa di cui al comma 2 opera mediante il rilascio da parte dell'unità sanitaria locale agli aventi diritto di contrassegni autoadesivi in numero corrispondente a quello delle ricette concesse in esenzione. I contrassegni hanno validità annuale e non possono essere utilizzati oltre la scadenza del periodo di validità. I contrassegni hanno carattere strettamente personale e debbono essere utilizzati esclusivamente dal titolare.

4. È attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio pro-capite, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità montane ed enti montani (UNCEM).

5. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre 1993, i prezzi delle specialità medicinali collocate nelle classi di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono ridotti delle seguenti misure percentuali, con arrotondamento alle lire 100 superiori: specialità medicinali con prezzo superiore a lire 15.000 e fino a lire 50.000: 2,5 per cento; specialità medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4,5 per cento.

6. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate erariali assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1993.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni fino all'importo di lire 100.000, destinate ai soggetti compresi nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.».

Art. 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, che consente, per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose, la prescrizione di un numero massimo di sei pezzi per ricetta del Servizio sanitario nazionale, si applica anche ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.

Art. 3.

1. I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, per la formazione specifica in medicina generale, sono utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e per fare fronte agli oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse di studio è pari a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dedotto il premio dell'assicurazione contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione. All'onere di lire 75 miliardi, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con le disponibilità già accantonate sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Art. 4.

1. Entro il 31 maggio 1993 le regioni e le province autonome individuano gli uffici delle unità sanitarie locali cui competono gli adempimenti previsti dall'articolo 9, commi 2 e 4-*bis*, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e comunicano al Ministero della sanità Direzione generale del servizio farmaceutico i dati identificativi degli uffici stessi e dei relativi responsabili. Ogni variazione degli uffici o dei responsabili è comunicata entro quindici giorni al Ministero della sanità a cura delle regioni e delle province autonome.

Art. 5.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è inserito il seguente:

«5-*bis*. A partire dal 1° luglio 1993 i progetti attuativi del programma di cui al comma 5 sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per la esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Le regioni e le province autonome presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento di detti progetti, corredata dai provvedimenti di approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.».

2. A decorrere dal 1° luglio 1993 l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è soppresso.

3. Con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 giugno 1990, n. 135. Alle concessionarie stesse sono dovuti i corrispettivi previsti dalle convenzioni limitatamente al lavoro svolto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

4. La prosecuzione del programma di cui al comma 3 viene affidata direttamente alle regioni alle università degli studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico competenti, sulla base del piano di interventi già approvato, di cui alle delibere C.I.P.E. del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero della sanità provvede a trasmettere a ciascuna regione, università degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico competenti, i programmi esecutivi ed i relativi progetti di massima approvati dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di procedere alle relative progettazioni esecutive e realizzazioni delle opere previste. Nella prosecuzione del programma le regioni, le università degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, possono avvalersi delle concessionarie di cui al comma 3

6. Le conferenze regionali previste dall'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, vengono promosse dal commissario di Governo competente per regione e presiedute dal presidente della giunta regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Restano valide le conferenze regionali indette e svoltesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Le modalità per la contrazione dei mutui per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 giugno 1990, n. 135, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Art 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 7 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0248

DECRETO-LEGGE 7 giugno 1993, n. **180**

Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e *ad interim*, della marina mercantile, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali:

EMANA

il seguente decreto-legge

Capo I

REVOCA E RIASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI

Art. 1

Programmi di investimento 1993-95

1. Ai fini del sostegno dell'occupazione e con prioritario riferimento alle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di relazioni dei Ministri competenti e delle regioni e province autonome, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa in vigore al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure applicabili. Il CIPE, nello stesso termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui interruzione non determini costi rilevanti e di destinare le somme disponibili ad opere immediatamente cantierabili con priorità per quelle dislocate nelle suddette aree di crisi. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente nel triennio 1993-1995 le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista.

2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere unitamente al documento di programmazione economico-finanziaria, per il triennio 1994-1996, presentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Con apposite annotazioni in calce a ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa interessati, nel disegno di legge di assestamento per l'anno 1993 e nel disegno di legge di bilancio, a legislazione vigente, per l'anno 1994 e per il triennio 1994-1996, viene fornita analitica indicazione degli importi delle variazioni apportate alla legge di bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-1995, in esecuzione del presente decreto. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data dimostrazione dello stato di esecuzione dei progetti di intervento per i quali sono stati utilizzati dal CIPE i poteri ad esso conferiti ai sensi del comma 1.

4. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

6. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 settembre 1993 e ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1.».

7. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*5-bis*. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per le quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 4, 5, 6 e 7.».

Art. 2.

Opere immediatamente cantierabili

1. Ferma restando per i programmi di intervento previsti dalla normativa in vigore l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le opere immediatamente cantierabili, non avviate per carenza di stanziamenti pubblici ed aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare d'appalto, l'ente pubblico interessato può disporre l'avvio dei lavori da parte dell'aggiudicatario, previa conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo possono intervenire organismi finanziari e/o bancari ed in esso può essere previsto il rimborso delle somme anticipate dai soggetti privati, mediante i proventi della gestione in base a tariffe stabilite in modo da condurre all'equilibrio economico-finanziario. Le relative deliberazioni degli enti pubblici interessati debbono essere trasmesse al CIPE, tramite le regioni ed i Ministeri competenti.

Art. 3.

Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania e Basilicata

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera *c)*, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:

a) alla liquidazione dell'aggiornamento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, a condizione che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione del contributo;

b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.

3. Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, sempreché l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento.

4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 76 del 1990. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.

6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni interessate di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 76 del 1990. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate, con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni per il completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove opere solo se strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico danneggiato dagli eventi sismici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e con esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in sub-appalto. Per ogni ulteriore necessità finanziaria per il ripristino di opere pubbliche programmate, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Resta fermo il divieto previsto dall'articolo 34, comma 23, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di assegnazione di nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi del citato decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

7. L'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è sostituito dal seguente:

«*1.* Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con proprio decreto il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni metereologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori».

8. Il termine 31 dicembre 1992 contenuto nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.

Art. 4.

Imputazione delle spese di programmazione e progettazione

1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore all'1,5 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla redazione di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni. Analoghi criteri adottano, per i propri bilanci, i comuni e le province o loro consorzi.

2. Le regioni e le province autonome adottano gli stessi criteri qualora non vi abbiano già provveduto.

Capo II

INVESTIMENTI NELL'EDILIZIA

Art. 5.

Procedure per il rilascio di concessioni edilizie conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici

1. Le concessioni edilizie, rilasciate sulla base delle previsioni di strumenti urbanistici approvati e vigenti, sono soggette alle disposizioni del presente articolo. Restano ferme le norme relative alla acquisizione di pareri, nulla osta e certificazioni di competenza di autorità diverse da quella comunale.

2. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente decreto ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. I comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, entro sessanta giorni dalla richiesta, un certificato in cui sono indicate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area oggetto della richiesta.

4. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare e formula una motivata proposta all'autorità competente ad emettere il provvedimento. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato una integrazione documentale, e decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 6, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni. Alla richiesta debbono essere allegati, a condizione di procedibilità, una relazione a firma del progettista, che asseveri l'esattezza dei dati progettuali e la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché tutti gli atti e le certificazioni di cui al comma 1, che non risultino già prodotti. Trascorso il termine intimato senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta.

8. Il progettista, che nella relazione di cui al comma 7, rende dichiarazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 373 del codice penale.

9. Il titolare della concessione edilizia assentita ai sensi del comma 7 può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria, salvo conguaglio. La misura del conguaglio è determinata entro i successivi novanta giorni, a cura degli organi comunali.

10. Per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 7, tiene luogo della concessione una copia della richiesta di adempimento, integrata con la relazione di notifica o con l'avviso di ricevimento della raccomandata. Gli estremi dei predetti atti sono esposti all'esterno del cantiere nell'apposito cartello indicante i lavori.

11. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali.

12. Si applicano le sanzioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al rilascio delle autorizzazioni edilizie, per le quali non siano già in vigore disposizioni più favorevoli.

Art. 6.

Finanziamento delle opere di edilizia scolastica

1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un «commissario *ad acta*» nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il «commissario *ad acta*» è nominato dal commissario del Governo.

Art. 7.

Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale

1. Al fine di una sollecita realizzazione di proposte relative ad esigenze insediative finalizzate allo sviluppo ed alla riqualificazione urbana ed ambientale, i comuni sono tenuti, previa deliberazione consiliare, a dare risposta motivata entro quarantacinque giorni alle proposte di programmi integrati di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 8.

Edilizia sovvenzionata e agevolata

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il presidente della giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul bollettino ufficiale.

8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione sul bollettino ufficiale, il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un "commissario *ad acta*" che provvede entro sessanta giorni.

9. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Trascorsi ulteriori sessanta giorni, qualora gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.».

2. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.

Art. 9.

Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale

1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18, promuove la

conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5

2. Il sindaco acquisisce preventivamente le determinazioni degli organi comunali ai fini della formulazione dell'accordo, la cui efficacia non e condizionata alla ratifica di cui al comma 5 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede in via sostitutiva nei successivi centoventi giorni, anche mediante la nomina di un «commissario *ad acta*».

4. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, gli affidamenti sono revocati di diritto.

5. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 3.

Art. 10.

Nuovi contributi per il recupero edilizio

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. Il finanziamento concesso non può superare il 30 per cento del costo convenzionale per gli interventi di recupero edilizio e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni.

4. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e la determinazione dei canoni di locazione

Art 11.

Contributi per l'edilizia residenziale pubblica

1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di sessanta miliardi, le risorse disponibili di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma di lire sessanta miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993.

2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80% dei crediti bancari dichiarati.

Capo III

RECUPERO URBANO

Art. 12.

Programmi di recupero urbano

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono essere destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio edilizio pubblico, nell'ambito dei programmi di recupero urbano di cui al comma 2.

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro.

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, il sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipa il soggetto proponente di cui al comma 3.

5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

Art. 13.

Progetti strategici funzionali per le aree urbane

1. Per la realizzazione dei progetti strategici funzionali agli investimenti ed all'occupazione inerenti alle aree urbane, nei settori di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro per i problemi delle aree urbane può promuovere, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, la definizione delle necessarie intese e le propone al CIPE per l'approvazione e per la determinazione delle risorse pubbliche destinate al loro finanziamento.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono definite le modalità per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici, ai fini della loro riutilizzazione e dell'accertamento delle eventuali entrate derivate.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 14.

Parcheggi

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, della legge 24 marzo 1989, n. 122, nonché all'adeguamento delle procedure di attuazione e delle forme di finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini della ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Entro il 30 giugno 1993 e successivamente con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto impatto ambientale. Per ciascun intervento il diritto di superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Per il 1993 tale termine è anticipato al mese di settembre. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente al 9 aprile 1993 e per i quali siano già state presentate domande da parte degli aventi diritto, sempreché le assegnazioni delle aree avvengano entro il mese di settembre 1993. I comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma.».

3. Nell'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione anche cooperative, su mandato dei soggetti aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i membri di tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto di superficie.».

4. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

5. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

«5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.».

6. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso, per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.

7. Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto per la realizzazione di parcheggi.

8. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, per la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 15.

Trasporti rapidi di massa

1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 anche per favorire, in coerenza con le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporti in attuazione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1 sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione delle opere, sia agli oneri generali connessi.

Art. 16.
Trasporti pubblici locali

1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino all'80% della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990, allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio, da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992.

Capo IV
AMBIENTE

Art. 17.
Procedure per i piani di difesa del suolo

1. All'articolo 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la lettera *g)* è così sostituita:

«*g)* controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici.».

2. All'articolo 12, comma 7, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunta le seguente lettera:

«*h)* può indire, in sostituzione degli enti attuatori di interventi previsti nei programmi approvati, conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché promuovere la conclusione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990.».

3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*6-bis*. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino di rilievo nazionale possono impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione dei vincoli e prescrizioni e per l'adozione di misure di salvaguardia: esse possono proporre alle autorità competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori funzionali attinenti a materie organiche o per sottobacini.».

4. All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è soppressa la lettera *d)*; conseguentemente la misura del 15% di cui al medesimo comma 2 è ridotta al 10%.

5. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.».

6. All'articolo 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da iscrivere sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.»

7. All'articolo 25, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole: «e la ripartizione degli stanziamenti» sono inserite le seguenti: «ivi inclusa la quota di riserva a favore dei Servizi tecnici nazionali».

8. Le somme trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.

Art. 18.
Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente

1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un «commissario *ad acta*». Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario convoca, di regola, apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti. Comporta, altresì, dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica

per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993.

3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16 e 17, commi 3 e 18, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.

Capo V

ALTRE INFRASTRUTTURE

Art. 19.

Impegni pluriennali ANAS

1. Per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali anche in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi mutui.

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.

3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori dell'ANAS e che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'art. 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica.

Art. 20.

Interporti

1. È abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, ed è soppresso l'istituto della concessione previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla legge n. 240 del 1990 in relazione a quanto disposto nel presente articolo, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi.

3. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge n. 240 del 1990, relativamente agli interporti individuati dal piano quinquennale di cui all'articolo 2 della medesima legge, dovranno presentare apposita istanza al Ministero dei trasporti nei tempi e secondo le modalità che saranno indicate nel decreto di cui al comma 2.

4. L'ammissione ai contributi è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

5. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge n. 240 del 1990 in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Art. 21.

Disposizioni di attuazione

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

COSTA, *Ministro dei trasporti e,* ad interim, *della marina mercantile*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0249

DECRETO-LEGGE 7 giugno 1993, n. **181.**

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza n. 1456/92 in data 12 giugno 1992 del TAR del Lazio - III sezione, pubblicata il 5 novembre 1992, che ha annullato il decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1991, attuativo delle disposizioni di cui al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolamentate ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aumentati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, del 40 per cento, del 60 per cento e dell'80 per cento con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

2. Per il periodo anteriore al 1989 restano fermi, ancorché non approvati, i canoni indicati nelle tabelle predisposte dalle capitanerie di porto di intesa con le intendenze di finanza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, ovvero individuati secondo le intese di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

Art. 2.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione ed all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è determinato in lire cinquecentomila.

2. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ancorché non assentite a cooperative e relative non esclusivamente alla cattura di organismi viventi ma anche alla maricoltura e acquacoltura, è determinato in lire cinquecentomila per ogni unità produttiva.

3. Per le concessioni di cui al comma 2, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le caratteristiche delle unità produttive di cui al medesimo comma 2.

4. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone complessivo annuo per le concessioni relative ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni e integrazioni, nonché per quelle concessioni relative ad aziende che esercitano attività attinenti alla costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali e/o loro componenti, è determinato in lire millecinquecento al metro quadrato.

5. I canoni determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 4 si applicano a condizione che il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

Art. 3.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per ogni metro quadrato di mare territoriale è determinato come segue, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone:

a) lire millequattrocento per gli specchi all'interno dei porti o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro cento metri dalla costa;

b) lire mille per gli specchi acquei compresi tra cento e trecento metri dalla costa;

c) lire ottocento per gli specchi acquei oltre trecento metri dalla costa;

d) lire quattrocento per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi-boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alla lettera *a)*.

2. Per i manufatti adagiati sul fondo del mare le misure di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento.

Art. 4.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni relative alla sosta di merci, containers, autovetture e simili in attesa di diversa destinazione successivamente allo sbarco, ovvero in attesa di imbarco, è ridotto del cinquanta per cento rispetto alla misura indicata all'articolo 1, comma 1, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

Art. 5.

1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991 e 1992, sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto.

Art. 6.

1. Per l'anno 1993 i canoni demaniali marittimi sono aumentati nella misura del cinque per cento rispetto ai canoni dell'anno precedente.

Art. 7.

1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto che, comunque, non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del presente decreto.

2. Negli ambiti territoriali di tali enti l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni e/o compiti attinenti ad attività marittime e/o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà condurre alla disapplicazione di altri aspetti della disciplina legislativa della materia quale indicata all'articolo 2.

Art. 8.

1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Art. 9.

1. Il richiedente la concessione demaniale, o il rinnovo della medesima, per impianti di balneazione, qualora entro i termini non abbia provveduto alla presentazione del progetto per l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero qualora non abbia ottenuto dalle autorità competenti l'approvazione del progetto o l'autorizzazione alla realizzazione delle opere necessarie, può presentare documentata istanza, allegando il progetto qualora non presentato, al comune competente per territorio al fine di ottenere una proroga di detti termini, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il periodo massimo di un anno dalla medesima data.

2. Il comune, entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, si pronuncia dandone comunicazione anche alla competente capitaneria di porto: trascorso tale termine senza che il comune si sia pronunciato, la proroga si intende concessa.

3. Copia dell'istanza di cui al comma 1 è inviata, a cura dell'interessato, alla competente capitaneria di porto che può provvedere al rilascio del titolo concessorio in deroga al disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. La mancata concessione da parte del comune della proroga prevista dal presente articolo produce la decadenza della concessione.

Art. 10.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della marina mercantile*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0250

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 maggio 1993.

Modificazione al decreto ministeriale 14 agosto 1989 concernente determinazione del limite di disponibilità liquide che la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE, è autorizzata a tenere, a qualsiasi titolo, presso aziende e istituti di credito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 24 maggio 1977, n. 227, con il quale è stata istituita presso l'INA la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE;

Visto il quarto comma dell'art. 13 della citata legge n. 227/1977 il quale prevede che le disponibilità che affluiscono alla SACE siano tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in apposito conto corrente n. 23620 ex 228 denominato: «SACE, legge 227/77» o investiti in BOT, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente della Sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende ed istituti di credito;

Visto l'art. 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, successivamente integrato dal ventunesimo comma dell'art. 15 della legge n. 67/1988, con il quale è stato istituito presso la SACE un apposito fondo rotativo per far fronte agli indennizzi connessi a crediti coperti da garanzia assicurativa della SACE medesima per i quali sia intervenuto un accordo di ristrutturazione al livello intergovernativo;

Visto il quinto comma dello stesso art. 18 il quale dispone che le condizioni, modalità e termini di utilizzo dei mezzi finanziari del predetto fondo rotativo saranno regolati da apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la SACE;

Considerato che le somme di pertinenza del fondo rotativo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato n. 23634 ex 749 denominato: «SACE - Fondo rotativo di cui all'art. 18 della legge 730/83»;

Visto il primo comma dell'art. 40 delle legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modifiche, che dispone la non applicabilità del limite del 3% «agli enti per i quali già vigono apposite norme per regolare, con provvedimenti del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilità presso le aziende di credito»;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del sistema di Tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 2 della predetta legge n. 720/1984 che stabilisce l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 40 della legge n. 199/1981 citata agli enti ed organismi indicati nella tabella *B* annessa alla stessa legge n. 720/1984;

Considerato che la SACE risulta compresa fra gli enti indicati nella tabella *B* di cui sopra come da ultimo sostituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989;

Visto l'ottavo comma dello stesso art. 40 il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro può essere variata la percentuale o il livello massimo delle disponibilità degli enti che le aziende ed istituti di credito possono tenere presso di sé;

Visto il decreto n. 561393 del 14 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 1989, con il quale il Ministro del tesoro ha fissato in 100 miliardi di lire il limite massimo delle disponibilità che la SACE può tenere a qualsiasi titolo, presso aziende e istituti di credito per lo svolgimento della propria attività corrente;

Che tale importo si intende comprensivo: *a)* delle somme occorrenti per il pagamento degli indennizzi già deliberati dal comitato di gestione e approvati dal Ministro del tesoro; *b)* degli importi di cui ai conti valutari); *c)* delle somme che affluiranno alla SACE e riferibili, a qualsiasi titolo, al fondo rotativo di cui alla predetta legge n. 730/1983, e successive modifiche; *d)* di qualunque altra somma che affluirà a qualunque titolo alla SACE;

Considerato che per chiarezza di comportamento si rende opportuno meglio definire il punto *a)* di cui al citato decreto ministeriale del 14 agosto 1989 con l'esplicita indicazione che l'ammontare degli indennizzi depositati presso l'azienda o istituto di credito tesoriere in conti correnti fruttiferi intestati alla SACE e sottorubricati con il nominativo dei rispettivi assicurati e/o cessionari il cui diritto alla riscossione sia, per qualsiasi motivo, condizionato ad eventi definiti nella costituzione del conto stesso, non concorre alla determinazione del suddetto limite massimo di 100 miliardi di lire.

Decreta:

Il punto *a)* del decreto del Ministro del tesoro n. 561393 del 14 agosto 1989 è sostituito dal seguente:

«*a)* delle somme occorrenti per il pagamento degli indennizzi già deliberati dal comitato di gestione ed approvati dal Ministro del tesoro al netto dell'ammontare degli indennizzi depositati presso l'azienda o istituto di credito tesoriere in conti correnti fruttiferi intestati alla SACE e sottorubricati con il nominativo dei rispettivi assicurati e/o cessionari il cui diritto alla riscossione sia, per qualsiasi motivo, condizionato ad eventi definiti nella costituzione del conto stesso;».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1993

Il Ministro BARUCCI

93A3279

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 26 aprile 1993, n. 182.

Regolamento recante determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Dato atto che il testo del presente regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 27 ottobre 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nell'allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione del turismo e dello spettacolo abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Il termine iniziale dei procedimenti d'ufficio per la costituzione di organi collegiali, di cui all'allegata tabella, previsti da leggi o regolamenti, decorre dalla data di ricezione dell'ultima delle designazioni necessarie alla costituzione dell'organo, secondo richiesta delle quali l'amministrazione deve provvedere tempestivamente e comunque almeno entro trenta giorni prima della scadenza degli organi stessi.

3. Quando l'atto propulsivo provenga da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, quando quest'ultima li abbia determinati e portati a conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Quando la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, ovvero insorgano in sede giurisdizionale ragioni di impedimento alla sua trattazione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza o degli atti giurisdizionali impeditivi. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata, ovvero, nell'ipotesi di contenzioso, riprende a decorrere dall'atto che definisce il contenzioso medesimo. Nel caso in cui le ragioni di impedimento insorgano in sede giurisdizionale in pendenza del procedimento già iniziato, il termine per l'adozione del provvedimento è sospeso per la loro durata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti direttamente interessati, ai singoli la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuare con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo e l'incompletezza della comunicazione può esser fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prender parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. Le memorie devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono i motivi dell'intervento, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Quando nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Quando dalla verifica risulti la inadeguatezza del termine finale, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o del regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini

previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Quando per disposizione di legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedono e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro del turismo e dello spettacolo individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, il termine entro cui dovranno essere rese le valutazioni tecniche, e provvede, ove necessario, ad apportare, nelle prescritte forme, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti dall'allegata tabella.

Art. 8.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 9.

Unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Relativamente agli uffici dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione, per la trattazione degli affari di competenza delle direzioni generali in conformità ai decreti ministeriali 8 giugno 1985, 14 luglio 1989 e 19 luglio 1990.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del turismo e dello spettacolo verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro del turismo e dello spettacolo. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici o un apposito ufficio tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro: BONIVER

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1993
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 123

UFFICIO DEL CONSEGNATARIO

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Distribuzione e/o acquisizione beni e servizi per conto del Provveditorato generale dello Stato	D.P.R. n. 718 del 30-11-1979	30 giorni

DIVISIONE 1ª GESTIONE DEGLI AFFARI GENERALI

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Sussidi		30 giorni
2	Individuazione necessità di interventi relativi a beni ed impianti con proprietà connesse alle disponibilità finanziarie, previa autorizzazione AA.GG. Div. I, e susseguente acquisizione beni e servizi e relativi interventi tecnici interni. Predisposizione atti per impegno, liquidazione e pagamento da parte degli AA.GG. Div. I	D.L.G. 18-11-1923, n. 2440	30 giorni

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT

Divisione II Personale

Procedimento	Norma	Termine
Rilascio stati matricolari	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni
Rilascio stati di servizi	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni
Rilascio copie, decreti, ordini di servizio, atti giuridico-economici e di quiescenza	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni
Rilascio copie e documentazione dei servizi interni	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni
Movimento personale	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni
Cessazione dal servizio per decadenza dal servizio	Artt. 126 e 127 D.P.R. 10-1-1957, n. 3, D.P.R. 1092/1978, D.P.R. n. 748/1972; legge n. 312/80	60 giorni
Cessazione dal servizio per destituzione	Art. 129, D.P.R. 10-1-1957, n. 3, D.P.R. 1092/1978, D.P.R. n. 748/1972, legge n. 312/80	60 giorni
Determinazione trattamento economico	D.P.R. 30-6-1972, n. 748, legge 11-7-1980, n. 312, D.P.R. 9-6-1981, n. 310, legge 20-11-1972, n. 869; D.P.R. 25-6-1983, n. 344, D.P.R. 5-3-1986, n. 68, legge 11-7-1986, n. 341, D.P.R. 8-5-1987, n. 266, D.P.R. 17-9-1987, n. 494, D.P.R. 28-9-1987, n. 568, D.P.R. 17-1-1990, n. 44	180 giorni
D.M. nomina vincitori o idonei nei concorsi	D.P.R. 10-1-1957, n. 3 art. 10, D.P.R. 3-5-1957, n. 686, D.P.R. 23-11-1967, n. 1318, legge 11-7-1980, n. 312, D.P.R. 29-12-1984, n. 1219, legge 22-8-1985, n. 444; D.P.C.M. 10-6-1986, art. 10, legge 7-8-1986, n. 482, D.P.R. 28-9-1987, n. 568, legge 29-12-1988, n. 554	580 giorni
D.M. nomina legge n. 482/68	D.P.R. 10-1-1957, n. 3 art. 10; D.P.R. 3-5-1957, n. 686, D.P.R. 23-11-1967, n. 1318, legge 11-7-1980, n. 312, D.P.R. 29-12-1984, n. 1219; legge 22-8-1985, n. 444; D.P.C.M. 10-6-1986, art. 10; legge 7-8-1986, n. 482; D.P.R. 28-9-1987, n. 568; legge 29-12-1988, n. 554, legge 2-4-1968, n. 482 artt. dal 2 all'8	120 giorni
Passaggio da altre amministrazioni e o da altre carriere (profili professionali)	Artt. 199 e 200 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	60 giorni
Riammissione in servizio	Art. 132 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	60 giorni
Collocamento fuori ruolo	Legge 27-6-1962, n. 1114	60 giorni
Decadenza dall'impiego	Art. 127 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	60 giorni

Procedimento	Norma	Termine
Decadenza dalla nomina	Art. 9 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	60 giorni
Aspettativa	Artt. dal 66 al 70 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni
Aspettativa per cure termali	Legge 11-11-1983, n. 638	30 giorni
D.M. Congedo straordinario per gravi motivi	Artt. 37 e 41 D.P.R. 10-1-1957, n. 3, legge 11-11-1983, n. 638	30 giorni
D.M. Congedo straordinario per gravi motivi di studio	Art. 2 legge 13-8-1984, n. 476; legge 30-11-1989, n. 398	30 giorni
Procedimento disciplinare (oltre la censura)	Artt. dal 78 al 123 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	120 giorni
Congedo straordinario per astensione	Art. 7, comma 2°, legge 30-12-1971, n. 1204; artt. 37, 40 e 41 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	90 giorni
Congedo straordinario per gravi motivi	Art. 37, comma 1°, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni
Congedo straordinario per infermità bambino inferiore a tre anni	Art. 7, comma 2°, legge 30-12-1971, n. 1204; artt. 37, 40 e 41 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni
D.M. Congedo straordinario legge 1204	Norme regolamentari legge n. 1026/76, art. 7, comma 2°, legge 1204/1971, artt. 37, 40 e 41 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni
Congedo straordinario in materia di borse di studio e dottorato di ricerca	Art. 2 legge 30-8-1984, n. 476	30 giorni
Congedo straordinario per chiamata alle armi in tempo di pace	Art. 38, comma 1°, D.P.R. 10-1-1957, n. 3, eventualmente art. 67 stesso D.P.R. per periodo eccedente i due mesi	30 giorni
Congedo straordinario per esami	Art. 37, comma 2°, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni
Congedo straordinario per cure termali	Art. 13, D.L. 12-9-1983, n. 463, convertito nella legge 11-11-1983, n. 638	30 giorni
Aspettativa per infermità	Artt. 66 e 68 D.P.R. 10-1-1957, n. 3, artt. 30, 31 32 e 34 D.P.R. 3-5-1957, n. 686	30 giorni
Aspettativa per motivi di famiglia	Art. 69 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni
Aspettativa per servizio di leva	Art. 67, comma 1°, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni
Aspettativa per motivi sindacali	Artt. 45, 46 e 47 legge 18-3-1968, n. 249, art. 8 legge 21-11-1978, n. 715	30 giorni
Nomine in prova conseguente ad approvazione graduatoria	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 9, legge 11-7-1980, n. 312, legge 22-8-1985, n. 444, art. 7	90 giorni
Periodo di prova	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	180 giorni
Riammissione in servizio per il personale	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 132	180 giorni
Comando del personale presso altre amministrazioni	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 56 e D.P.R. 28-12-1970, n. 1077, art. 34	180 giorni
Nomina in prova	Legge 2-4-1968, n. 482, legge 11-7-1980, n. 312	60 giorni
Rimborso spese di cura	Art. 68 D.P.R. 10-1-1957, n. 3, artt. 42, 43, 44, 45 e 46 D.P.R. 3-5-1957, n. 686; legge 27-7-1972, n. 1116, art. 11 D.P.C.M. 5-7-1965	60 giorni
Passaggio ad altro ruolo	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 200	120 giorni
Concorso per nomina a primo dirigente	Legge 10-7-1984, n. 301, artt. 6 e 8	180 giorni
Concorso di ammissione agli impieghi pubblici	Art. 97, comma 3°, Costituzione, artt. 2 e 9 T.U. n. 3/1957, D.P.R. 3-5-1957, n. 686, artt. 1 e 14; D.P.R. 28-12-1970, n. 1077, artt. 1 e 12, legge 4-8-1975, n. 397, legge 22-8-1985, n. 444, artt. 7 e 8, D.P.C.M. 10-6-1986; D.P.C.M. 17-2-1988, n. 169, legge 23-8-1988, n. 370; legge 27-1-1989, n. 25, D.P.C.M. 10-3-1989, n. 1116	8 mesi dallo svolgimento delle prove scritte o dalla convocazione della commissione se il concorso e per titoli

Divisione III - Trattamento economico, spese fisse e accessori, trattamento di fine lavoro e trattamenti speciali - Ufficio di organizzazione

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Fondo per il miglioramento efficienza dei servizi (compenso incentivante mensile e fondo incentivazione annuo)	D.P.R. 25-6-1983, n. 344, art. 10; D.P.C.M. 13-4-1984, D.P.R. 8-5-1987 n. 266, art. 50, D.P.R. 17-1-1990, n. 44 artt. 6 e 7	90 giorni
2	Compensi incentivanti la produttività (personale con qualifica dirigenziale)	Legge 17-4-1984, n. 79	60 giorni
3	Conguaglio fiscale - mod. 101	D.P.R. 29-9-1973, n. 600, art. 29	60 giorni
4	Compensi lavoro straordinario al personale	D.P.R. 22-7-1977, n. 422	60 giorni

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
5	Compensi lavoro straordinario al personale applicato uffici aventi funzioni dirette collaborazione opera Ministro	Legge 15-11-1973, n. 734, art. 19	60 giorni
6	Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari	R.D. 3-6-1926, n. 941, D.M. 24-5-1990, n. 147	60 giorni
7	Liquidazione trattamento economico	D.P.R. 30-6-1972, n. 748, legge 11-7-1980, n. 312, D.P.R. 9-6-1981, n. 340; legge 20-11-1972, n. 869; D.P.R. 25-6-1983, n. 344, D.P.R. 5-3-1986, n. 68, legge 11-7-1986, n. 341; D.P.R. 8-5-1987, n. 266, D.P.R. 17-9-1987, n. 494; D.P.R. 28-9-1987, n. 568, D.P.R. 17-1-1990, n. 44	60 giorni
8	Cessazione per limiti di età	D.P.R. n. 1092/1973, legge n. 177/1976	30 giorni
9	Cessazione per dimissioni	D.P.R. n. 3/1957, D.P.R. n. 686/1957, D.P.R. n. 1092/1973	30 giorni
10	Cessazione per limiti di servizio	D.P.R. n. 1092/1973	30 giorni
11	Cessazione per decesso	D.P.R. n. 1092/1973	30 giorni
12	Dispensa per motivi di salute	D.P.R. n. 3/1957, D.P.R. n. 748/1972	30 giorni
13	Decedenza con diritto al trattamento di quiescenza	D.P.R. n. 3/1957	30 giorni
14	Costituzione posizione assicurativa	D.P.R. n. 3/1957, D.P.R. n. 1092/1973, legge n. 177/1976 e legge n. 322/1955	60 giorni
15	Trattamento di previdenza	D.P.R. n. 1032/1973	60 giorni
16	Riscatto servizi preruolo	D.P.R. n. 1092/1973, legge n. 881/1982	30 giorni
17	Ricongiunzione servizi	D.P.R. n. 1092/1973, legge n. 29/1979, legge n. 299/1980, legge n. 45/1990	30 giorni
18	Riconoscimento causa di servizio	D.P.R. n. 3/1957, D.P.R. n. 686/1957	60 giorni
19	Concessione equo indennizzo	D.P.R. n. 3/1957, D.P.R. n. 686/1957, legge n. 312/1980, legge n. 472/1987	60 giorni
20	Trattamento indennità spettanti al personale per missioni all'interno	Legge 18-12-1973, n. 836, D.P.R. 16-1-1978, n. 513, legge 26-7-1978, n. 417	60 giorni
21	Trattamento indennità spettanti al personale per missioni all'estero	R.D. 3-6-1926, n. 941, D.M. 24-5-1990, n. 147	60 giorni
22	Trattamento indennità per trasferimenti di sede	Legge 18-12-1973, n. 836	90 giorni
23	Trattamento di missione spettante ai componenti di commissioni residenti fuori Roma	Legge 18-12-1973, n. 836; D.P.R. 16-1-1978, n. 513, legge 26-7-1978, n. 417	60 giorni
24	Gettoni di presenza ai componenti di commissioni e compensi per partecipazione commissioni di concorso	Legge 4-11-1950, n. 888, D.P.R. 11-1-1956, n. 5, legge 5-6-1967, n. 417, legge 14-8-1971, n. 1031	60 giorni
25	Indennità di mansione al personale off-set e di rischio ai centralinisti non vedenti	Legge 3-6-1971, n. 397; legge 29-3-1985, n. 113	60 giorni
26	Liquidazione spese di rappresentanza	Art. 9 D.P.R. 30-6-1972, n. 748	60 giorni
27	Determinazione assegni nucleo familiare	Art. 2 D.L. 13-3-1988, n. 69 convertito nella legge 13-5-1988, n. 153	60 giorni
28	Rimborso cure termali	Art. 68 D.P.R. 10-1-1957, n. 3, legge 27-7-1962, n. 1116,	90 giorni
29	Corsi di aggiornamento indetti dall'amministrazione e da altri organismi e indetti dalla SSPA	Legge n. 472/1977, D.P.R. n. 701/1977, legge n. 93/1983, D.P.R. n. 266/1987, D.P.R. n. 395/1988, D.L. 29-11-1989, D.P.R. n. 44/1990	60 giorni
30	Nomina componenti delle commissioni paritetiche ex D.P.R. n. 266/1987	Articoli 2, 4, 41, 50 del D.P.R. n. 266/1987	30 giorni
31	Nomina componenti della delegazione ministeriale della commissione per la contrattazione decentrata	Legge n. 93 del 29-3-1983	30 giorni

Divisione VI

Procedimento	Norma	Termine
Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato mediante contributi alle regioni e province autonome	Artt 13 e 14 legge n 217/1993	180 giorni
Accertamento del rispetto del vincolo speciale di destinazione alberghiera in seguito a contributi statali	Legge 15-2-1962, n 68, legge 22-7-1966, n 614, legge 12-3-1968, n. 326	150 giorni

Divisione VII

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Approvazione delibere enti vigilati per esecuzione servizi in economia	D P R n 696/1979 (art 48)	180 giorni
2	Approvazione delibere enti vigilati per rideterminazione piante organiche	D P.R n 285/1988	365 giorni
3	Approvazione bilanci e relative variazioni e conti consuntivi enti vigilati	Legge n 70/1975, D P R n 696/1979	150 giorni
4	Concessione contributi enti pubblici per manifestazioni turistiche a rilevanza extraregionale	Legge n 702/1955	180 giorni
	Liquidazione	Legge n. 702/1955	180 giorni
5	Concessione contributi turismo sociale e giovanile	Legge n. 174/1958 (art 12)	180 giorni
	Liquidazione.	Legge n. 174/1958 (art. 12)	180 giorni
6	Acquisti beni e servizi	Legge n 192/1986	30 giorni
	Rimborso buoni pedaggio autostradali a BNL	Legge n 192/1986	30 giorni
	Rimborsi buoni benzina ACI-ENIT e oneri gestione PAT agevolativi	Legge n 192/1986	30 giorni
	Pagamento quota convenzione ACI	Legge n. 192/1986	30 giorni
7	Concessione contributi progetti a carattere regionale	Legge n 556/1988	365 giorni
	Concessione contributi progetti a carattere regionale	Legge n 556/1988	365 giorni
	Contenzioso	Legge n. 556/1988	90 giorni
8	Autorizzazione acquisti immobiliari, accettazione donazioni, eredità e legati enti vigilati	Art 16 codice civile, legge n 1037/1850, R D n 1817 1864	360 giorni
9	Riconoscimento personalità giuridica enti operanti settore turistico	Art 12, codice civile	540 giorni

Divisione VIII

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Spese per la propaganda turistica e per attività promozionali non di competenza delle regioni, concernenti il turismo	Legge 31-7-1959, n 617	
	a) provvedimento di impegno		210 giorni
	b) provvedimento di liquidazione		90 giorni
2	ENIT - Approvazione statuto	Legge n 292 1990, legge n 70 1975, D P R n 696/1979	180 giorni
3	ENIT - Approvazione programmi promozionali	Legge n 292 1990 legge n 70/1975, D P R n 96 1979	30 giorni
4	ENIT - Approvazione organizzazione dei servizi	Legge n 292 1990, legge n 70 1975, D P R n 696/1979	90 giorni

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
5	ENIT - Approvazione bilancio preventivi	Legge n. 292/1990, legge n. 70/1975; D.P.R. n. 696/1979	120 giorni
6	ENIT - Approvazione conto consuntivo	Legge n. 292/90; legge n. 70/1975; D.P.R. n. 696/1979	120 giorni
7	ENIT - Approvazione reg. amministrazione contabile	Legge n. 292/1990; legge n. 70/1975; D.P.R. n. 696/1979	180 giorni
8	ENIT - Approvazione degli inc. professionali	Legge n. 292/1990; legge n. 70/1975; D.P.R. n. 696/1979	90 giorni
9	ENIT - Approvazione del. istituzione e riordino uffici all'estero ed alle frontiere	Legge n.292/1990	180 giorni
10	ENIT - Approvazione del. nomina rappresentanti dell'assemblea	Legge n. 292/1990	120 giorni
11	ENIT - Approvazione del nomina membri consiglio amministrazione	Legge n. 292/1990	90 giorni
12	ENIT - Approvazione nomina membri collegio revisori conti	Legge n. 292/1990	90 giorni
13	ENIT - Proposta nomina presidente	Legge n. 292/1990	120 giorni
14	ENIT - Proposta scioglimento consiglio di amministrazione	Legge n. 292/1990	60 giorni
15	ENIT - Emolumenti per i componenti collegiali	Legge n. 292/1990	120 giorni
16	ENIT - Approvazione rapporto d'impiego direttore generale	Legge n. 292/1990	90 giorni

Divisione IX

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Liquidazione di contributi in conto capitale per la costruzione, ammodernamento, il riattamento ecc. di impianti sportivi	Art. 1, comma 6 e art. 2, comma 2, legge n. 65 1987 come modificata con legge n. 92/1988	30 giorni
2	Rimborso ammortamento e contribuzione su mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo per impianti sportivi	Art. 1 legge n. 65/1987 come modificata con legge n. 92 1988	60 giorni
3	Riconoscimento personalità giuridica sodalizi sportivi di carattere nazionale	Art. 12 codice civile	365 giorni
4	Approvazione bilanci preventivi del CONI	Legge 31-1-1992, n. 138 (art. 1)	60 giorni
5	CONI contenzioso	D.P.R. 28-3-1986, n. 157	60 giorni
6	CONI modifica statuti federazioni	D.P.R. 28-3-1986, n. 157	365 giorni

Divisione X

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Spese per pubblicità	Art. 5 legge 25-2-1987, n. 67	30 giorni

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Divisione I - Affari generali e rapporti con altre amministrazioni, regioni ed enti locali operanti nel settore dello spettacolo

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Costituzione. Commissione centrale per la cinematografia	Legge 4-11-1965, n. 1213, art. 3	45 giorni
2	Costituzione. Comitato per il credito cinematografico	Legge 4-11-1965, n. 1213, art. 27	45 giorni
3	Costituzione: Commissioni di esperti	Legge 4-11-1965, n. 1213, art. 46	45 giorni
4	Costituzione: Commissione di appello	Legge 4-11-1965, n. 1213, art. 47	45 giorni
5	Costituzione: Commissione attestati e premi di qualità ai lungometraggi	Legge 4-11-1965, n. 1213, art. 48	45 giorni

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
6	Costituzione Commissione premi qualità ai cortometraggi	Legge 4-11-1965, n 1213, art 49	45 giorni
7	Costituzione. Comitato films prodotti per i ragazzi	Legge 4-11-1965, n. 1213, art 50	45 giorni
8	Costituzione: Commissione sanzioni programmazione obbligatoria	Legge 4-11-1965, n 1213, art 51	45 giorni
9	Costituzione apertura sale cinematografiche	Legge 4-11-1965, n 1213, art 52	45 giorni
10	Costituzione Commissione agibilità sale teatrali	Legge 18-1-1937, n 193	45 giorni
11	Costituzione Commissione revisione cinematografica	Legge 21-4-1962, n. 161	45 giorni
12	Costituzione: Commissione revisione provincia Bolzano	Legge 11-3-1972, n 118	45 giorni
13	Costituzione: Commissione revisione teatrale	Legge 21-4-1962, n 161	45 giorni
14	Costituzione Commissione consultiva prosa	D.L 20-2-1948, n. 62, R D L 1-4-1935, n 7, R.D L 16-6-1938, n 1547	45 giorni
15	Costituzione Commissione centrale per la musica	Legge 14-8-1967, n 800, art 3	45 giorni
16	Costituzione Commissione qualificazione imprese liriche	Legge 14-8-1967, n 800 art 3	45 giorni
17	Costituzione: Commissione consultiva circensi e spettacoli viaggianti	Legge 18-3-1968, n. 337, art. 3	45 giorni
18	Costituzione: Consiglio nazionale dello spettacolo	Legge 30-4-1985, n 163, art. 3	45 giorni

Divisione II - Nulla osta all'esercizio ed alla programmazione di spettacoli cinematografici e teatrali

Numero d ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Autorizzazione apertura sale cinematografiche	Legge 4-11-1965, n 1213	150 giorni
2	Nulla osta agibilità sale teatrali	R.D.L 10-9-1936, n. 1946, convertito in legge 18-1-1937, n 193; R D 20-9-1937, n 2643	150 giorni
3	Nulla osta per i numeri isolati d'arte varia in night club	Decreto Capo del Governo 14-2-1938 e successive circolari	90 giorni
4	Pareri per occupazione lavoratori subordinati extracomunitari nel settore spettacolo	Legge 30-12-1986, n 943, art 14	45 giorni
5	Rilascio tessere qualificazione professionale per le agevolazioni tariffarie per viaggi nelle FF.SS. di merce e persone nel settore dello spettacolo	Legge 10-5-1983, n 182, art 2	45 giorni
6	Autorizzazione modifica titolo film	Legge 4-11-1965 n 1213 art 40	45 giorni

Divisione III - Attività del cinema culturale

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Concessione di contributi, sovvenzioni, premi a favore di associazioni enti esercenti sale cinematografiche per attività intesa a favorire lo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico	Legge 4-11-1965, n 1213, art 45	
	a) provvedimento di concessione		270 giorni
	b) provvedimento di liquidazione		180 giorni

Divisione IV - Produzione, importazione, esportazione di films lungometraggi, cortometraggi di attualità

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Dichiarazione di nazionalità italiana ai films a lungometraggio	Legge 4-11-1965, n. 1213, articoli 4, 19 e 20	180 giorni
2	Deroga all'obbligo dell'osservanza di alcune delle previste condizioni ai fini di poter conseguire il film la dichiarazione di nazionalità italiana	Legge 4-11-1965, n. 1213, art. 4, u.c.	90 giorni
3	Dichiarazione di nazionalità italiana ai films a cortometraggio	Legge 4-11-1965, n. 1213, art. 10	90 giorni
4	Ammissione films a programmazione obbligatoria	Legge 4-11-1965, n. 1213, art. 5	120 giorni
5	Provvedimenti di liquidazione contributi 13% e 0,40% sull'introito lordo conseguiti dai films, rispettivamente ai produttori ed autori cinematografici	Legge 4-11-1965, n. 1213, art. 7	120 giorni
6	Attestati di qualità ai films lungometraggio	Legge 4-11-1965, n. 1213, art. 8	90 giorni
7	Assegnazione premi di qualità ai films a lungometraggio che hanno conseguito l'attestato di qualità:	Legge 4-11-1965, n. 1213, art. 9	
	a) provvedimento di concessione		60 giorni
	b) provvedimento di liquidazione		120 giorni
8	Assegnazione premi di qualità ai films a cortometraggio.	Legge 4-11-1965, n. 1213, art. 11	
	a) provvedimento di concessione		150 giorni
	b) provvedimento di liquidazione		120 giorni
9	Attribuzione qualifica films prodotti per ragazzi	Legge 4-11-1965, n. 1213, art. 16	90 giorni
10	Parere per contributi sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale:	Legge 4-11-1965, n. 1213, art. 27	
	a) a produttori		180 giorni
	b) a titolari di sale cinematografiche		180 giorni

Divisione V - Attività teatrali di prosa e rivista in Italia

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Concessione di contributi e/o sovvenzioni a favore delle attività teatrali di prosa:	D.L. 20-2-1948, n. 62; R.D.L. 1-4-1935, n. 7, R.D.L. 16-6-1938, n. 1547; circolare 28-3-1991, n. 17	
	a) provvedimento di concessione		270 giorni
	b) provvedimento di liquidazione (anche anticipazioni)		180 giorni

Divisione VI - Attività circensi e spettacolo viaggiante

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Autorizzazione all'esercizio dell'attività circense, spettacolo viaggiante e parchi di divertimento	Legge 18-3-1968, n. 337, articoli 6 e 7, circolare 27-9-1989, n. 4803	180 giorni
2	Concessione di contributi per eventi fortuiti, difficoltà di gestione, iniziative assistenziali, ecc.:	Legge 18-3-1968, n. 337	
	a) provvedimento concessivo		270 giorni
	b) provvedimento di liquidazione		180 giorni
3	Concessione di contributi per acquisto di nuovi beni strumentali:	Legge 29-7-1980, n. 390	
	a) provvedimento concessivo		270 giorni
	b) provvedimento di liquidazione		180 giorni
4	Concessione di contributi per attività circense:	Legge 9-2-1982, n. 37; circolare 27-9-1989, n. 4804	
	a) provvedimento di concessione		270 giorni
	b) provvedimento di liquidazione		180 giorni

Divisione VII - Enti lirici

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Concessione di contributi E.A. lirici ed istituzioni concertistiche assimilate *a)* provvedimento di concessione *b)* provvedimento di liquidazione	Legge 14-8-1967, n. 800	 270 giorni 180 giorni

Divisione VIII - Manifestazioni liriche in Italia

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Contributi per stagioni liriche ordinarie e tradizionali: *a)* provvedimento di concessione *b)* provvedimento di liquidazione	Legge 14-8-1967, n. 800, articoli 27, 28 e 29; circolari n. 2 dell'11-8-1989 e n. 3 del 30-12-1991	 270 giorni 180 giorni

Divisione IX - Attività concertistica e festival in Italia - Istituzioni concertistico-orchestrali

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Concessione sovvenzioni per l'attività concertistica e festival in Italia *a)* provvedimento di concessione *b)* provvedimento di liquidazione	Legge 14-8-1967, n. 800, art. 32; circolari n. 2 dell'11-8-1989 e n. 3 del 30-12-1991	 270 giorni 180 giorni

Divisione X - Attività di promozione musicale, attività coreutica e musica popolare in Italia

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Concessioni di sovvenzioni per attività corali, balletto, concorsi, attività sperimentali, rassegne, complessi bandistici: *a)* procedimento di concessione *b)* provvedimento di liquidazione	Legge 14-8-1963, n. 800, artt. 27, 28, 32, 36, 37 e 40; circolari n. 2 dell'11-8-1989 e n. 3 del 30-12-1991	 270 giorni 180 giorni

Divisione XI - Promozione e sostegno delle attività dello spettacolo italiano all'estero

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Concessione di contributi e/o sovvenzioni per attività musicale, teatrale, cinematografica e circense all'estero: *a)* provvedimento di concessione *b)* provvedimento di liquidazione	Legge 14-8-1963, n. 800, 30-4-1985, n. 163, circolare n. 4 dell'11-8-1989	 270 giorni 180 giorni

Segreteria commissione per iscrizione nell'elenco delle imprese liriche

Numero d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Iscrizione imprese nell'elenco delle imprese liriche	Legge 14-8-1967, n. 800, art. 42	150 giorni

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico per le disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

«Art 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o del ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3 Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4 Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art 4 — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale

2 Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

L'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) al comma 3 prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quanto la legge espressamente conferisca tale potere. Tali argomenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti dal visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art 1

— Per l'art 2 della legge n 241/1990 si rimanda alle note alle premesse

Note all'art 3

— Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge n 241 1990:

«Art 7. — Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistono le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art 8. — 1 L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati.

a) l'amministrazione competente,
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del provvedimento,
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968 recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con la modalità di cui all'art 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio)* — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

— Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge n. 241 1990:

«Art 18. — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi

3 Parimenti sono accertati d'ufficio del responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art 4

— Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n 241/1990:

«3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama».

— Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note dell'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 10, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 241/1990:

«1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento delle richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazione che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota dell'art. 6.

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990:

Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

93G0234

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 maggio 1993

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Maria Ralli presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 3 febbraio 1993;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento,

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Maria Ralli, nata il 9 febbraio 1958 ad Atene, cittadina greca, di Dikigoros (avvocato), conseguito all'Università Aristotelion di Salonicco (Grecia), è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, secondo le modalità che seguono.

La prova consisterà in un esame, scritto ed orale, da svolgersi in lingua italiana.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto privato;

diritto civile;

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto costituzionale;

diritto ecclesiastico;

diritto amministrativo;

diritto penale;

diritto processuale civile;

diritto processuale penale.

La prova orale consisterà nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie.

La commissione, da nominare con separato decreto, sarà composta da cinque membri effettivi e altrettanti supplenti, dei quali due magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato d'appello, due avvocati con almeno otto anni di anzianità designati dal Consiglio nazionale forense, un professore ordinario o associato di materie giuridiche presso un'università della Repubblica, che eserciti la professione forense, designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Presidente della commissione sarà l'avvocato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo tra quelli designati dal Consiglio nazionale forense; vice-presidente il magistrato con maggiore anzianità di ruolo. Le funzioni di segretario saranno svolte dall'avvocato designato dal Consiglio nazionale forense con minore anzianità di iscrizione all'albo.

Per essere ammesso all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. Il candidato sarà ammesso alla prova orale se conseguirà in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 28 maggio 1993

Il direttore generale: ROVELLO

93A3255

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 10 marzo 1993.

Emanazione della tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato per il triennio 1993-95.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, concernente l'erogazione di contributi statali ad enti culturali;

Vista la circolare 25 marzo 1992, n. 33;

Sentito il parere della commissione 7ª del Senato della Repubblica e della commissione VII della Camera dei deputati;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

È emanata la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, nel testo allegato al presente decreto, per il triennio 1993-95.

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.

Il contributo, previsto per la Giunta centrale per gli studi storici e per le deputazioni e società di storia Patria, sarà annualmente ripartito secondo le proposte formulate dalla Giunta medesima, in relazione ai programmi di attività presentati annualmente dagli istituti interessati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1993

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1993
Registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 230

TABELLA DELLE ISTITUZIONI CULTURALI AMMESSE AL CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 1993-1995 AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 2 APRILE 1980, N. 123.

1) Amalfi - Centro di cultura e storia amalfitana	L.	40 000 000
2) Ancona - Accademia marchigiana di scienze lettere ed arti	»	85 000 000
3) Arezzo - Accademia Petrarca di lettere arti e scienze	»	95 000 000

4) Assisi - Accademia properziana del Subasio	L.	75.000.000
5) Assisi - Pro civitate christiana	»	40 000 000
6) Assisi - Società internazionale di studi francescani	»	40.000 000
7) Asti - Centro nazionale di studi alfieriani	»	65.000.000
8) Bari - Accademia pugliese delle scienze	»	75.000.000
9) Bergamo - Ateneo di scienze lettere ed arti	»	75.000.000
10) Bologna - Accademia clementina	»	75 000 000
11) Bologna - Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna	»	115.000.000
12) Bologna - Accademia nazionale di agricoltura	»	75.000 000
13) Bologna - Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia	»	230 000.000
14) Bologna - Società italiana di musicologia	»	65 000.000
15) Bordighera - Istituto di studi liguri	»	65.000.000
16) Brescia - Ateneo di Brescia	»	95.000.000
17) Brescia - Fondazione biblioteca archivio Luigi Micheletti	»	40.000.000
18) Capo di Ponte - Centro Camuno di studi preistorici	»	95.000.000
19) Catania - Fondazione Verga	»	75.000 000
20) Catanzaro - Istituto meridionale di storia e scienze sociali - IMES	»	60.000.000
21) Como - Centro di cultura scientifica «A. Volta»	»	40.000.000
22) Cortona - Accademia etrusca	»	90.000.000
23) Cosenza - Accademia cosentina	»	85.000.000
24) Cremona - Fondazione «Claudio Monteverdi»	»	60.000.000
25) Erice - Centro di cultura scientifica «Ettore Maiorana»	»	95.000 000
26) Faenza - Società torricelliana di scienze e lettere	»	40.000.000
27) Ferrara - Accademia delle scienze di Ferrara	»	65.000.000
28) Ferrara - Istituto di studi rinascimentali	»	65.000.000
29) Fiesole - Fondazione Primo Conti - Centro di documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche	»	50.000.000
30) Firenze - Accademia della Crusca	»	500.000.000
31) Firenze - Accademia economico agraria dei Georgofili	»	70 000 000
32) Firenze - Accademia fiorentina delle arti e del disegno	»	75.000.000
33) Firenze - Accademia italiana di scienze forestali	»	75.000.000
34) Firenze - Accademia toscana di scienze e lettere «La Colombaria»	»	160.000.000
35) Firenze - Centro fiorentino di storia e filosofia della scienza	»	40.000.000
36) Firenze - Ente gabinetto scientifico letterario «G.P. Vieusseux»	»	100.000.000
37) Firenze - Ente nazionale Giovanni Boccaccio	»	50.000.000
38) Firenze - Fondazione di studi di storia dell'arte «Roberto Longhi»	»	100.000.000
39) Firenze - Fondazione di studi storici «Filippo Turati»	»	105.000.000
40) Firenze - Fondazione Ezio Franceschini	»	100.000 000
41) Firenze - Fondazione Spadolini-Nuova antologia	»	100.000 000
42) Firenze - Istituto di studi etruschi ed italici	L.	240.000.000
43) Firenze - Istituto e museo di storia della scienza	»	350.000 000
44) Firenze - Istituto italiano di preistoria e protostoria	»	75.000.000
45) Firenze - Istituto nazionale di studi sul Rinascimento	»	280.000.000
46) Firenze - Istituto socialista di studi storici	»	75.000.000
47) Firenze - Società dantesca italiana	»	110.000 000
48) Firenze - Società internazionale per lo studio del Medioevo latino	»	95.000.000
49) Firenze - Università internazionale dell'arte	»	140.000 000
50) Francavilla al Mare - Fondazione F.P. Michetti	»	50.000.000
51) Gardone Riviera - Fondazione «Il Vittoriale degli italiani»	»	150.000.000
52) Genova - Accademia ligure di scienze e lettere	»	65 000 000
53) Genova - Fondazione civico museo biblioteca dell'attore del Teatro stabile di Genova	»	40.000.000
54) Genova - Società entomologica italiana	»	40 000.000
55) Lucca - Accademia lucchese di scienze lettere ed arti	»	60.000 000
56) Lucca - Istituto storico lucchese	»	60 000.000
57) Mantova - Accademia nazionale virgiliana di scienze lettere ed arti	»	75.000.000
58) Merano - Accademia di studi italo-tedeschi	»	75.000.000
59) Messina - Accademia peloritana dei pericolanti	»	65 000.000
60) Milano - Centro nazionale di studi manzoniani	»	150.000.000
61) Milano - Comunità di ricerca	»	50.000.000
62) Milano - Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea	»	50.000.000
63) Milano - Fondazione Poldi Pezzoli	»	95 000.000
64) Milano - Fondazione «Giangiacomo Feltrinelli»	»	300 000.000
65) Milano-Roma - Fondazione Lerici per prospezioni archeologiche	»	95 000.000
66) Milano - Istituto Ernesto De Martino	»	40.000.000
67) Milano - Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere	»	180.000.000
68) Milano - Istituto per la scienza dell amministrazione pubblica - ISAP	»	50.000.000
69) Milano - Istituto per la storia dell'arte lombarda	»	50 000 000
70) Milano - Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia	»	420 000 000
71) Milano - Società per le belle arti ed esposizione permanente	»	50 000 000
72) Milano - Firenze - Società astronomica italiana	»	40 000 000
73) Modena - Accademia nazionale di scienze lettere ed arti	»	75 000 000
74) Modena - Fondazione Collegio San Carlo	»	50 000 000
75) Napoli - Accademia pontaniana	»	85.000.000
76) Napoli - Fondazione biblioteca «Benedetto Croce»	»	80.000.000
77) Napoli - Istituto di studi sul Rinascimento meridionale	»	75.000 000
78) Napoli - Istituto italiano per gli studi filosofici	»	340 000 000
79) Napoli - Istituto italiano per gli studi storici	»	140.000 000
80) Napoli - Istituto Suor Orsola Benincasa	»	350.000.000
81) Napoli - Società nazionale di scienze lettere ed arti	»	180 000.000
82) Padova - Accademia patavina di scienze lettere ed arti	»	75.000.000

83) Palermo - Accademia di scienze lettere ed arti	L	200 000 000
84) Palermo - Centro internazionale di etnostoria	»	200 000 000
85) Palestrina - Fondazione G Pierluigi da Palestrina - Centro di studi palestriniani	»	40 000 000
86) Parma - Istituto nazionale di studi verdiani	»	200 000 000
87) Pesaro - Accademia agraria	»	70 000 000
88) Pesaro - Ente «Olivieri»	»	50 000 000
89) Pesaro - Fondazione «Gioacchino Rossini»	»	65 000 000
90) Pescia Fondazione nazionale «Carlo Collodi»	»	40 000 000
91) Pisa - Istituto «Domus Galilaeana»	»	130 000 000
92) Pisa - Istituto «Domus Mazziniana»	»	80 000 000
93) Pontecchio Marconi - Fondazione «Guglielmo Marconi»	»	90 000 000
94) Potenza - Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e dell'area mediterranea	»	50 000 000
95) Prato - Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci	»	40 000 000
96) Prato - Istituto internazionale di storia economica «Francesco Datini»	»	50.000 000
97) Ravenna - Ente Casa di Oriani	»	70 000.000
98) Ravenna - Opera di Dante	»	50 000 000
99) Recanati - Centro nazionale di studi leopardiani	»	105 000 000
100) Reggio Emilia - Istituto «Antonio Banfi»	»	50.000 000
101) Roma - Academia latinitati fovendae	»	40 000.000
102) Roma - Accademia nazionale di Santa Cecilia	»	100 000 000
103) Roma - Accademia di storia dell'arte sanitaria	»	55 000 000
104) Roma - Accademia lancisiana di Roma	»	70 000.000
105) Roma - Accademia medica	»	75 000.000
106) Roma - Accademia nazionale delle scienze detta dei XL	»	160.000 000
107) Roma - Accademia nazionale di San Luca	»	180 000 000
108) Roma - Archivio storico audiovisivo del movimento operaio e democratico	»	70 000 000
109) Roma - Associazione don Giuseppe De Luca	»	200 000 000
110) Roma - Associazione fondo Pier Paolo Pasolini	»	55 000 000
111) Roma - Associazione malacologica internazionale A.M.I.	»	40 000 000
112) Roma - Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno in Italia	»	270 000 000
113) Roma - Associazione per l'economia della cultura	»	65 000 000
114) Roma - Casa di Dante	»	50.000 000
115) Roma - Centro di iniziativa giuridica «Piero Calamandrei»	»	115 000 000
116) Roma - Centro di iniziative e di ricerca sul sistema educativo scientifico	»	75.000 000
117) Roma - Centro di studi ciceroniani	»	90 000 000
118) Roma - Centro di studi sulla cultura e l'immagine di Roma	»	65 000 000
119) Roma - Centro «Gino Germani» di studi comparati sulla modernizzazione e lo sviluppo	»	50 000 000
120) Roma - Consiglio italiano per le scienze sociali	»	65 000 000
121) Roma Fondazione Emanuele e Vera Modigliani - Ente per la storia del socialismo e del movimento operaio italiano - ESSMOI	»	100 000 000
122) Roma - Fondazione Giacomo Brodolini	»	140 000 000
123) Roma - Fondazione Giacomo Matteotti	L	65 000 000
124) Roma - Fondazione Giulio Pastore	»	150 000 000
125) Roma - Fondazione Istituto Gramsci	»	300 000 000
126) Roma - Fondazione Lelio e Lisli Basso - ISSOCO	»	350 000 000
127) Roma - Fondazione Luigi Einaudi per gli studi di politica ed economica	»	65 000 000
128) Roma - Fondazione Maria e Goffredo Bellonci	»	40 000 000
129) Roma - Fondazione per i beni culturali ebraici in Italia	»	60 000 000
130) Roma - Fondazione Pietro Nenni	»	130 000 000
131) Roma - Fondazione Ugo Spirito	»	70 000 000
132) Roma - Fondazione Valentino Bucchi	»	100 000 000
133) Roma - Giunta centrale per gli studi storici - Deputazioni e società di storia patria	»	940 000 000
134) Roma - Istituto accademico di Roma	»	85 000 000
135) Roma - Istituto Alcide Cervi	»	125 000 000
136) Roma - Istituto della enciclopedia italiana	»	140 000 000
137) Roma - Istituto di bibliografia musicale	»	50 000 000
138) Roma - Istituto di studi filosofici	»	75 000 000
139) Roma - Istituto di studi pirandelliani e sul teatro italiano contemporaneo	»	40 000 000
140) Roma - Istituto di studi sociali «Giuseppe Saragat»	»	65 000 000
141) Roma - Istituto internazionale «Jacques Maritain»	»	190 000 000
142) Roma - Istituto italiano di numismatica	»	85 000 000
143) Roma - Istituto italiano di paleontologia umana	»	65 000 000
144) Roma - Istituto italiano per la storia antica e scuola annessa all istituto	»	230 000 000
145) Roma - Istituto italiano pr la storia della musica	»	40 000 000
146) Roma - Istituto Luigi Sturzo	»	350 000 000
147) Roma - Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte	»	200 000 000
148) Roma - Istituto nazionale di architettura	»	100 000 000
149) Roma - Istituto nazionale di studi romani	»	330 000 000
150) Roma - Istituto per la documentazione e gli studi legislativi	»	75 000 000
151) Roma - Istituto per la storia dell'Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia «Paolo VI»	»	90 000 000
152) Roma - Istituto per la storia del Risorgimento italiano e museo centrale del Risorgimento	»	410 000 000
153) Roma - Istituto storico italiano per il Medioevo - Scuola e biblioteca annesse all'Istituto	»	410 000 000
154) Roma - Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea	»	260 000 000
155) Roma - Museo storico della Liberazione	»	105 000 000
156) Roma - Organizzazione internazionale per le riunioni Pugwash su scienza e questioni mondiali	»	65 000 000
157) Roma - Società geografica italiana	»	110 000.000
158) Roma - Società italiana di statistica	»	40 000 000
159) Roma - Società italiana per il progresso delle scienze S I P S	»	50 000 000
160) Roma - Unione accademica nazionale	»	120 000 000
161) Rovigo - Accademia dei Concordi	»	65 000 000
162) San Miniato - Accademia degli Euteleti	»	50 000 000
163) San Miniato - Centro studi sulla civiltà del tardo Medioevo	»	40 000 000
164) Settimello - Bibbia - Associazione laica di cultura biblica	»	40 000 000

165) Siena - Fondazione Accademia musicale chigiana	L	115.000.000
166) Stresa - Centro internazionale di studi rosminiani	»	75.000.000
167) Taranto - Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia	»	145.000.000
168) Torino - Accademia delle scienze	»	180.000.000
169) Torino - Accademia di agricoltura di Torino	»	70.000.000
170) Torino - Accademia di medicina	»	75.000.000
171) Torino - Centro ricerche archeologiche e scavi per il Medio Oriente e l'Asia	»	80.000.000
172) Torino - Centro studi Piero Gobetti	»	110.000.000
173) Torino - Fondazione Luigi Einaudi	»	650.000.000
174) Torino - Istituto Alvar Aalto	»	40.000.000
175) Torino - Museo nazionale del Risorgimento italiano	»	120.000.000
176) Torre Pellice - Società di studi valdesi	»	40.000.000
177) Trieste - Accademia di studi economici e sociali per l'agricoltura	»	75.000.000
178) Urbino - Accademia Raffaello	»	40.000.000
179) Venezia - Ateneo Veneto	»	75.000.000
180) Venezia - Fondazione scientifica Querini Stampalia	»	85.000.000
181) Venezia - Fondazione Giorgio Cini	»	250.000.000
182) Venezia - Istituto veneto di scienze, lettere ed arti	»	190.000.000
183) Venezia - Società europea di cultura - S.E.C.	»	240.000.000
184) Venezia - Università internazionale dell'arte	»	50.000.000
185) Verona - Accademia di agricoltura, scienze e lettere	»	75.000.000
186) Verona - Istituto italiano di dendrocronologia	»	65.000.000
187) Verucchio - Centro internazionale ricerche sulle strutture ambientali «Pio Manzù»	»	85.000.000
188) Vicenza - Accademia olimpica	»	75.000.000
189) Vicenza - Centro internazionale di studi di architettura «Andrea Palladio»	»	130.000.000
190) Vicenza - Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa	»	75.000.000
TOTALE	»	22.000.000.000

Visto, *il Ministro per i beni culturali e ambientali*
RONCHEY

93A3239

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 12 maggio 1993.

Schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Modena.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 luglio 1913, n. 279, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1913, registro n. 147, foglio n. 248, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 1913, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Modena;

Visto il regio decreto 10 maggio 1937, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1937, registro n. 13, foglio n. 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 1937, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della sunnominata provincia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, n. 1817, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1949, registro n. 6, foglio n. 266, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 1° giugno 1949, n. 125; 25 luglio 1959, n. 4416, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1956, registro n. 36, foglio n. 243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 21 settembre 1956, n. 238; 30 giugno 1957, n. 3818, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1957, registro n. 29, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 23 settembre 1957, n. 236; 7 febbraio 1966, n. 63, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1966, registro n. 6, foglio n. 258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 12 aprile 1966, n. 89; 18 giugno 1967, n. 473, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1967, registro n. 19, foglio n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 settembre 1967, n. 241; 4 giugno 1979, n. 687, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1979, registro n. 12, foglio n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 6 dicembre 1979, n. 333, con i quali sono stati approvati, rispettivamente il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della sunnominata provincia;

Visto lo schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Modena, compilato a cura del provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna - nucleo operativo di Modena, comprendente acque sorgenti, fluenti, lacuali e sotterranee, rinvenute queste a mezzo di pozzi, non comprese in precedenti elenchi;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizioni.

L'ingegnere del provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna designato per la provincia di Modena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 12 maggio 1993

Il Ministro: MERLONI

SCHEMA DELL'OTTAVO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI MODENA

Num. d'ordine	Denominazione	Comune	Frazione	Località	Foce o sbocco	Limiti entro i quali si ritiene pubblica la sorgente
			Bacino del fiume Panaro			
1	Sorgente Le Cascate	Fanano	Serrazzone	Valdigorgo	Torrente Dargagna	Tratto origine-sbocco
2	Sorgente Lagacciola	Fiumalbo	Rotari	Lagacciola	Torrente Scoltenna	Id
3	Sorgente Della Vipera	Fiumalbo	Rotari	Casa Gallo	Rio Tagliole	Id
4	Sorgente Lago dei Picchiantani	Fanano	Ospitale	Lago dei Picchiantani	Rio Ospitale	Id
5	Sorgente Lagadello	Fiumalbo	Lagadello	Lagadello	Ventaglio rii sn Monte Cimone	Id
6	Sorgente Libro Aperto	Fiumalbo	Montalecchio	Libro Aperto	Ventaglio rii sn Monte Cimone	Id
7	Sorgente Pian dei Porci	Fanano	Ospitale	Casa Pieri	Rio Ospitale	Id
8	Sorgente Ospitale	Fanano	Ospitale	Sopra Ospitale	Rio Ospitale	Id
9	Sorgente Buca	Fiumalbo	Montalecchio	Buca	Torrente Scoltenna	Id
10	Sorgente Casa Ruggeri	Fiumalbo	Montalecchio	Casa Ruggeri	Torrente Scoltenna	Id
11	Sorgente Ospitale	Fanano	Ospitale	Ospitale	Rio Ospitale	Id
12	Sorgente Rovinaccioni	Fanano	Fellicarolo	Fosso dei Rovinaccioni	Rio Fellicarolo	Id
13	Sorgente Piana Verde	Fanano	Fellicarolo	Piana Verde	Rio Fellicarolo	Id
14	Sorgente Casa Bicci	Fiumalbo	Lagadello	Casa Bicci	Ventaglio rii sn Monte Cimone	Id
15	Sorgente I Taburri	Fanano	Fellicarolo	I Taburri	Rio Fellicarolo	Id
16	Sorgente Bandita	Pievepelago	S Anna Pelago	Bandita	Rio Perticara	Id
17	Sorgente Fontana Mora	Pievepelago	S Anna Pelago	Fontana Mora	Rio Perticara	Id
18	Sorgente Bernardone	Fiumalbo	Montalecchio	Bernardone	Ventaglio rii sn Monte Cimone	Id
19	Sorgente I Ghiacci e Fosso	Fanano	Fellicarolo	I Ghiacci	Rio Fellicarolo	Id
20	Sorgente Le Polle	Fanano	Fellicarolo	Le Teggie	Rio Fellicarolo	Id
21	Sorgente Rio Acero	Pievepelago	S Anna Pelago	Rio Acero	Torrente Scoltenna	Id
22	Sorgente Selve	Fiumalbo	Selve	Monte Modino	Torrente Scoltenna	Id
23	Sorgente Carpineto	Fanano	Serrazzone	Carpineto	Rio Ospitale	Id
24	Sorgente Ca' D'Abramo	Pievepelago	Pievepelago	Modino	Rio Tagliole	Id
25	Sorgente Fosso dei Morti	Fanano	Fellicarolo	Ca' Baroni	Rio Fellicarolo	Id
26	Sorgente Montemezzano e fosso Forconi	Fanano	Ospitale	Montemezzano di Sopra	Rio Ospitale	Id
27	Sorgente Fontanini	Pievepelago	Pievepelago	Fontanini	Rio Perticara	Id
28	Sorgente Casa del Tenente	Pievepelago	S Anna Pelago	Casa del Tenente	Rio Perticara	Id
29	Sorgente Persello	Pievepelago	S Anna Pelago	Persello	Rio Perticara	Id.
30	Sorgente Il Poggio	Fanano	Fellicarolo	Il Poggio	Rio Fellicarolo	Id
31	Sorgente Pollone	Fiumalbo	Versurone	Pollone	Ventaglio rii sn Monte Cimone	Id
32	Sorgente Baccarina	Fanano	Canevare	La Presa	Rio Fellicarolo	Id

Num d'ordine	Denominazione	Comune	Frazione	Località	Foce o sbocco	Limiti entro i quali si ritiene pubblica la sorgente
33	Sorgente Rovinarasa	Fanano	Fanano	Rovinarasa	Rio Fellicarolo	Tratto origine-sbocco
34	Sorgente Rovinarasa 2ª	Fanano	Fanano	Rovinarasa	Rio Fellicarolo	Id
35	Sorgente Prese Vecchie-Cieche-Torbaia	Sestola	Cimone	Le Prese o rio Mercanti	Rio Fellicarolo	Id
36	Sorgente Pian della Farina	Fanano	Serrazzone	Pian della Farina	Torrente Leo	Id
37	Sorgente Ronco di Ferro	Fiumalbo	S. Michele	Ronco di ferro	Torrente Scoltenna	Id
38	Sorgente Fontanaccio	Fanano	Serrazzone	Via Caselle da Monteluzzo	Rio Ospitale	Id
39	Sorgente Becca della Alta	Sestola	Sestola	Beccadella	Torrente Scoltenna	Id
40	Sorgente Santa Possidonia	Fanano	Fanano	Lumacce di Sopra	Rio Ospitale	Id
41	Sorgente S. Michele	Riolunato	Castello	S. Michele	Torrente Scoltenna	Id
42	Sorgente Le Macchie	Fanano	Canevare	Le Macchie	Rio Fellicarolo	Id
43	Sorgente Sasso Tignoso	Pievepelago	Rocca Pelago	Sasso Tignoso	Torrente Scoltenna	Id
44	Sorgente Leude 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7	Riolunato	Riolunato	Leude	Rio Torto	Id
44B	Sorgente Strelle 1 e 2	Riolunato	Riolunato	Leude	Rio Torto	Id
45	Sorgente Casa Cipriano 4ª	Fanano	Canevare	Ca' Cipriano	Rio Fellicarolo	Id
46	Sorgente Casa Cipriano 1ª	Fanano	Canevare	Ronchi del Rosso	Rio Fellicarolo	Id
47	Sorgente Ghiaie	Riolunato	Castello	Polle	Torrente Scoltenna	Id
48	Sorgente Casa Cipriano 2ª	Fanano	Canevare	Ronchi del Rosso	Rio Fellicarolo	Id
49	Sorgente La Faggia	Fanano	Canevare	Ronchi del Rosso	Rio Fellicarolo	Id
50	Sorgente Beccadella Vecchia	Sestola	Sestola	Lamaccione	Torrente Scoltenna	Id
51	Sorgente Casa Cipriano 3ª	Fanano	Canevare	Ronchi del Rosso	Rio Fellicarolo	Id
52	Sorgente Polle	Riolunato	Castello	Polle	Torrente Scoltenna	Id
53	Sorgente Mandrie	Riolunato	Castello	Polle	Torrente Scoltenna	Id
54	Sorgente Lamaccione	Sestola	Sestola	Lamaccione	Torrente Scoltenna	Id
55	Sorgente Sentiero 1ª	Sestola	Sestola	Lamaccione	Torrente Scoltenna	Id
56	Sorgente Dei Lamaccioni	Montecreto	Montecreto	Lamaccioni	Torrente Scoltenna	Id
57	Sorgente Vaghe	Riolunato	Castello	Vaghe	Rio Torto	Id
58	Sorgente Sentiero 2ª	Sestola	Sestola	Lamaccione	Torrente Scoltenna	Id
58B	Sorgente Lelli	Fanano	Serrazzone	Ca' Fantini	Torrente Leo	Id
59	Sorgente Roncatelli	Riolunato	Castello	Reggidi	Rio Torto	Id
60	Sorgente Lama	Riolunato	Riolunato	Lama	Rio Torto	Id
61	Sorgente Pra Ronca e Lamaccioli	Riolunato	Castello	Ca' Grande	Torrente Scoltenna	Id
62	Sorgente Del Pianello	Montese	Castelluccio	Pianello	Rio Dardagnola	Id
63	Sorgente Bevitore e Boria	Pievepelago	S Andrea	La Fabbrica	Torrente Scoltenna	Id
64	Sorgente Talamaccio	Pievepelago	S. Andrea	Talamaccio	Torrente Scoltenna	Id
64T	Sorgente Bottrigo A e B	Pievepelago	S Andrea	Lagacci	Torrente Scoltenna	Id
64C	Sorgente Gineprina	Pievepelago	S Andrea	Lagacci	Torrente Scoltenna	Id
65	Sorgente Moscheda	Montese	Castelluccio	Moscheda	Rio Dardagnola	Id
66	Sorgente Fossetti	Riolunato	Castello	Fossetti	Torrente Scoltenna	Id
67	Sorgente Rovina Infer e Super	Montecreto	Montecreto	Rovina	Torrente Scoltenna	Id

Num. d'ordine	Denominazione	Comune	Frazione	Località	Foce o sbocco	Limiti entro i quali si ritiene pubblica la sorgente
68	Sorgente Malalbergo	Montese	Castelluccio	Malalbergo	Rio Dardagnola	Tratto origine-sbocco
68B	Sorgente La Marina	Montecreto	Capoluogo	La Marina	Torrente Scoltenna	Id
69	Sorgente Raighe o Spiagge	Pievepelago	S. Andrea Pelago	Raighe	Torrente Scoltenna	Id
69B	Sorgente Fontana Gelata	Montecreto	Capoluogo	Fontana Gelata	Torrente Scoltenna	Id
70	Sorgente Presa Vecchia	Sestola	Roncoscaglia	Peschiera	Rio Vesale	Id
70B	Sorgente Oppio	Sestola	Sestola	La Tintoria	Torrente Leo	Id
71	Sorgente Balzo	Sestola	Roncoscaglia	Balzo	Rio Vesale	Id
72	Sorgente Casona di Romagna	Montese	Maserno	Casona di Romagna	Rio Dardagnola	Id
73	Sorgente Beltrame	Montecreto	Montecreto	Beltrame	Torrente Scoltenna	Id
74	Sorgente Golara	Montecreto	Montecreto	Golara	Torrente Scoltenna	Id
75	Sorgente Della Lavina	Riolunato	Groppo	Lavina	Torrente Scoltenna	Id
75B	Sorgente S. Andrea	Pievepelago	S. Andrea Pelago	Monte S. Andrea	Torrente Scoltenna	Id
76	Sorgente Costa Buona	Montecreto	Montecreto	Costa Buona	Torrente Scoltenna	Id
77	Sorgente Meriggio Super. e Infer.	Montecreto	Montecreto	Meriggio	Torrente Scoltenna	Id
78	Sorgente Stellaro	Montecreto	Montecreto	Stellaro	Torrente Scoltenna	Id
79	Sorgente Macchie degli Alberi	Montecreto	Montecreto	Macchie degli Alberi	Torrente Scoltenna	Id
80	Sorgente I Papi	Montese	Maserno	I Papi	Rio Dardagnola	Id
81	Sorgente Bernardini di Sotto	Montese	Maserno	Bernardini di Sotto	Rio Dardagnola	Id
82	Sorgente Vertara	Montecreto	Montecreto	Vertara	Torrente Scoltenna	Id
83	Sorgente Borella	Montecreto	Montecreto	La Borella	Torrente Scoltenna	Id
84	Sorgente I Tufi	Montese	Maserno	I Tufi	Rio San Martino	Id
85	Sorgente Burgone	Sestola	Vesale	Burgone	Torrente Scoltenna	Id
86	Sorgente Ara della Santa	Sestola	Vesale	Area della Santa	Torrente Scoltenna	Id
87	Sorgente Cento Croci	Riolunato	Serpiano	Cento Croci	Torrente Scoltenna	Id
88	Sorgente Torricella 2ª	Sestola	Castellaro	Ca' Tadé	Rio Vesale	Id
89	Sorgente Borlone, Malvesa, Macchie	Riolunato	Serpiano	Le Macchie e Lamarina	Torrente Scoltenna	Id
90	Sorgente Molino Montese e Malpasso	Montese	Montese	Molino Montese	Rio San Martino	Id
91	Sorgente Torricella 1ª	Sestola	Castellaro	La Torricella	Rio Vesale	Id
92	Sorgente Fontana Buona	Montecreto	Acquaria	Fontana Buona	Torrente Scoltenna	Id
92B	Sorgente Gaggio	Montecreto	Acquaria	Gaggio	Torrente Scoltenna	Id
93	Sorgente Biscè	Sestola	Casine	Bisce	Torrente Scoltenna	Id
94	Sorgente Lago Minore	Lama Mocogno	Santona	Santona	Torrente Scoltenna	Id
95	Sorgente Prato della Madonna	Lama Mocogno	Santona	Santona	Torrente Scoltenna	Id
96	Sorgente Pollino	Sestola	Casine	Pollino	Torrente Scoltenna	Id
97	Sorgente Doccia 1ª e 2ª	Montese	Montese	Doccia	Rio San Martino	Id
98	Sorgente Pia di Gò	Montecreto	Acquaria	Pia di Gò	Torrente Scoltenna	Id
99	Sorgente Degli Arconi	Montecreto	Acquaria	Degli Assassini	Torrente Scoltenna	Id
100	Sorgente Degli Assassini	Montecreto	Acquaria	Degli Assassini	Torrente Scoltenna	Id
101	Sorgente Prato Lungo	Montecreto	Acquaria	Prato Lungo	Torrente Scoltenna	Id
102	Sorgente Terra Rossa e Il Bago	Sestola	Sestola	Terra Rossa	Torrente Scoltenna	Id
103	Sorgente Arbozzola	Sestola	Casine	Arbozzola	Torrente Scoltenna	Id

Num d'ordine	Denominazione	Comune	Frazione	Località	Foce o sbocco	Limiti entro i quali si ritiene pubblica la sorgente
104	Sorgente Dei Frati	Montese	Salto	Dei Frati	Rio San Martino	Tratto origine-sbocco
105	Sorgente Gea	Montese	Montese	Gea	Fiume Panaro	Id
106	Sorgente Ponte degli Ontani	Lama Mocogno	Santona	Selva dei Pini	Torrente Scoltenna	Id
107	Sorgente Ca' Dell'Alpino	Lama Mocogno	Borra	Selva dei Pini	Torrente Scoltenna	Id
108	Sorgente Luminaria	Lama Mocogno	Borra	Luminaria	Torrente Scoltenna	Id
109	Sorgente Sorbella	Lama Mocogno	Borra	Luminaria	Torrente Scoltenna	Id
110	Sorgente Casola	Montese	S. Giacomo M.	Casola	Fiume Panaro	Id
111	Sorgente Tombini e La Ferla	Lama Mocogno	Vaglio	La Ferla	Torrente Scoltenna	Id
112	Sorgente Castiglione	Montese	Bertocchi	Castiglione	Fiume Panaro	Id
113	Sorgente Burgone	Pavullo nel Frignano	Verica	Burgone di Verica	Fiume Panaro	Id
114	Sorgente Rosola	Montese	Semelano	Rosola	Fiume Panaro	Id
115	Sorgente Sciano di Rosola	Zocca	Rosola	Sciano	Fiume Panaro	Id
116	Sorgente Re	Pavullo nel Frignano	Verica	Re di Corogno	Fiume Panaro	Id
117	Sorgente I Baraldi	Zocca	Montetortore	I Baraldi	Fiume Panaro	Id
118	Sorgente Campiano	Pavullo nel Frignano	Niviano	Campiano	Fiume Panaro	Id
119	Sorgente Casa Cotti	Zocca	Missano	Casa Cotti	Fiume Panaro	Id
120	Sorgente Ca' D'Annibale	Zocca	Montealbano	Ca' D'Annibale	Fiume Panaro	Id
121	Sorgente Vallicella	Zocca	Missano	Vallicella	Fiume Panaro	Id
122	Sorgente Sciano Missano	Zocca	Missano	Sciano	Fiume Panaro	Id
123	Sorgente Villa	Guiglia	Samone	Villa	Fiume Panaro	Id
124	Sorgente Sambuco	Pavullo nel Frignano	Iddiano	Ca' Talliano	Fiume Panaro	Id
125	Sorgente Nempa	Pavullo nel Frignano	Castagneto	Nempa	Fiume Panaro	Id
126	Sorgente Fratta	Guiglia	Samone	Fratta	Fiume Panaro	Id
127	Sorgente Busano	Guiglia	Samone	Busano	Fiume Panaro	Id
128	Sorgente Fosso	Guiglia	Samone	Fosso	Fiume Panaro	Id
129	Sorgente Pigiolino	Guiglia	Samone	Pigiolino	Fiume Panaro	Id
130	Sorgente Manarino	Guiglia	Gainazzo	Manarino	Fiume Panaro	Id
131	Sorgente La Buca	Guiglia	Gainazzo	La Buca	Fiume Panaro	Id
132	Sorgente Castellino	Guiglia	Castellino	Castellino	Fiume Panaro	Id
133	Sorgente Casella di Sotto	Serramazzoni	Selva	Casella	Rio Torto	Id
134	Sorgente Casetta di Pieve	Guiglia	Pieve di Trebbio	Casetta	Fiume Panaro	Id
135	Sorgente Cambusa	Guiglia	Pieve di Trebbio	Cambusa	Fiume Panaro	Id
136	Sorgente Corbella	Serramazzoni	S. Dalmazio	Boschetto	Torrente Tiepido	Id
137	Sorgente I Volti	Guiglia	Guiglia	I Volti	Fiume Panaro	Id
138	Sorgente La Ramincia	Guiglia	Guiglia	Flogno	Fiume Panaro	Id
139	Sorgente Dorca	Serramazzoni	S. Dalmazio	Bucamante	Torrente Tiepido	Id
140	Sorgente Serola	Serramazzoni	Monfestino	Casa Remigione	Torrente Tiepido	Id
141	Sorgente Il Fosso	Serramazzoni	Riccò	Ricco Alta	Torrente Tiepido	Id
142	Sorgente Banzuola di Sopra	Serramazzoni	Pazzano	Banzuola	Torrente Tiepido	Id
143	Sorgente Valle di Sopra	Serramazzoni	Valle	Valle di Sopra	Torrente Tiepido	Id
144	Sorgente Banzuola di Sotto	Serramazzoni	Valle	Casa Oriandi	Torrente Tiepido	Id
145	Sorgente Coppo	Serramazzoni	Ligorzano	Casa Paolone	Torrente Tiepido	Id
146	Sorgente Palazzo	Guiglia	Guiglia	Palazzo	Fiume Panaro	Id

Num d'ordine	Denominazione	Comune	Frazione	Località	Foce o sbocco	Limiti entro i quali si ritiene pubblica la sorgente
			Bacino del fiume Reno			
147	Sorgente Quiglio	Montese	Iola	Quiglio	Fiume Reno	Tratto origine-sbocco
148	Sorgente La Fontana	Zocca	Montecorone	La Fontana	Torrente Samoggia	Id
149	Sorgente Spicchio di Montetortore	Zocca	Montetortore	Spicchio di Montetortore	Torrente Samoggia	Id
150	Sorgente Paradiso	Zocca	Montetortore	Paradiso	Torrente Samoggia	Id
151	Sorgente Spicchio di Zocca	Zocca	Zocca	Spicchio di Zocca	Torrente Samoggia	Id
152	Sorgente Vignola	Zocca	Zocca	Vignole	Torrente Samoggia	Id
153	Sorgente Caldana	Zocca	Montecorone	Caldana	Torrente Ghiaia di Serravalle	Id
154	Sorgente Fontaneda	Zocca	Monteombraio	Mulino di Fontaneda	Torrente Ghiaia di Serravalle	Id
155	Sorgente Montecorone	Zocca	Montecorone	Casa Busciga	Torrente Ghiaia di Serravalle	Id
156	Sorgente Lamizze	Zocca	Monteombraro	Lamizze	Torrente Ghiaia di Serravalle	Id
157	Sorgente Fontanini	Zocca	Montecorone	Fontanini	Torrente Samoggia	Id
158	Sorgente Tufo	Guiglia	Rocca Malatina	Tufo	Torrente Ghiaia di Serravalle	Id
159	Sorgente Solani	Guiglia	Monteorsello	Solani	Torrente Ghiaia di Serravalle	Id
			Bacino del fiume Secchia			
160	Sorgente Capanella e Prato Laghi	Frassinoro	Piandelagotti	Casogolino di Sopra	Torrente Dragone	Tratto origine-sbocco
160B	Sorgente Marcantonio 1ª e 2ª	Frassinoro	S. Geminiano	Case Marcantonio	Torrente Dragone	Id
160T	Sorgente Budrione	Frassinoro	S. Geminiano	Case Marcantonio	Torrente Dragone	Id
161	Sorgente Piandelagotti e Prato Piac.	Frassinoro	Piandelagotti	Piandelagotti	Torrente Dragone	Id
162	Sorgente Prati Geminiano, Griotticelli	Frassinoro	Piandelagotti	S. Geminiano	Torrente Dolo	Id
163	Sorgente Ca' del Pella, Fontanone 1ª e 2ª	Frassinoro	Piandelagotti	S. Geminiano	Torrente Dragone	Id
164	Sorgente Bosco Reale	Frassinoro	Piandelagotti	Fracassato	Torrente Dolo	Id
164B	Sorgente Tavernelle	Frassinoro	Piandelagotti	Prati S. Geminiano	Torrente Dolo	Id
165	Sorgente Canal Gelato	Frassinoro	Fontanaluccia	Fontanaluccia	Torrente Dolo	Id
166	Sorgente Praghiaccio	Palagano	Boccasuolo	Praghiaccio	Torrente Dragone	Id
167	Sorgente Fontanella	Lama Mocogno	Santona	Santona	Torrente Mocogno	Id
168	Sorgente Prato Geminiano	Lama Mocogno	Santona	Santona	Torrente Mocogno	Id
169	Sorgente Le Macchie	Frassinoro	Fontanaluccia	Le Macchie	Torrente Dolo	Id
169B	Sorgente Farfarose e Nase	Palagano	Boccasuolo	Lezzoni	Torrente Dragone	Id
170	Sorgente Boscone 1ª	Lama Mocogno	Piane di Mocogno	Pozzo del Lupo	Torrente Rossenna	Id
171	Sorgente Boscone 2ª	Lama Mocogno	Piane di Mocogno	Pozzo del Lupo	Torrente Rossenna	Id
171B	Sorgente Rapanello e Uccellini	Palagano	Boccasuolo	Pra Nogato	Torrente Dragone	Id
172	Sorgente Fontana del Mognano	Palagano	Palagano	Boscone	Torrente Rossenna	Id
172B	Sorgente Taglio e Sconosciuta	Palagano	Boccasuolo	Pra Nogato	Torrente Dragone	Id
172C	Sorgente Buccello e Quora	Palagano	Boccasuolo	Pra Nogato	Torrente Dragone	Id

Num. d'ordine	Denominazione	Comune	Frazione	Località	Foce o sbocco	Limiti entro i quali si ritiene pubblica la sorgente
173	Sorgente Borella del Lupo 1ª, 2ª e 3ª	Palagano	Boccasuolo	Borella del Lupo	Torrente Dragone	Tratto origine-sbocco
174	Sorgente Acqua Mela	Frassinoro	Frassinoro	Frassinoro	Torrente Dragone	Id
175	Sorgente Boscone 3ª	Lama Mocogno	Piane di Mocogno	Pozzo del Lupo	Torrente Rossenna	Id
175B	Sorgente Le Lame	Palagano	Roncopezzuolo	Borletto-Le Lame	Torrente Dragone	Id
176	Sorgente Il Cerro	Lama Mocogno	Borra	Cavergiumine	Torrente Mocogno	Id
177	Sorgente I Faggi	Frassinoro	Rovolo	Prati di Rovolo	Torrente Dolo	Id
178	Sorgente Macchia Picchiarino	Frassinoro	Frassinoro	Macchia Picchiarino	Torrente Dragone	Id
179	Sorgente Lezza	Frassinoro	Romanoro	Rovinato	Torrente Dolo	Id
180	Sorgente Fontanina	Frassinoro	Frassinoro	Costa del Reggeto	Torrente Dragone	Id
181	Sorgente Togna	Frassinoro	Frassinoro	Togna	Torrente Dragone	Id
182	Sorgente Rovinato	Frassinoro	Romanoro	Rovinato	Torrente Dolo	Id
183	Sorgente Campo Catalino	Frassinoro	Frassinoro	Campo Catalino	Torrente Dragone	Id
184	Sorgente La Selva	Palagano	Palagano	La Selva	Torrente Rossenna	Id
185	Sorgente Il Margine	Frassinoro	Romanoro	Il Margine	Torrente Dolo	Id
186	Sorgente Castellaccio	Frassinoro	Romanoro	Castellaccio	Torrente Dolo	Id
187	Sorgente Casa Buratta	Palagano	Palagano	Casa Buratta	Torrente Rossenna	Id
188	Sorgente Santo Stefano	Palagano	Palagano	S. Stefano	Torrente Dragone	Id
189	Sorgente La Mattiona	Lama Mocogno	Mocogno	Mattiona	Torrente Mocogno	Id
190	Sorgente Ca' di Borra	Lama Mocogno	Montecenere	Ca' di Borra	Fiume Secchia	Id
191	Sorgente Sasso Crevaso	Polinago	Brandola	Sasso Crevaso	Torrente Rossenna	Id
192	Sorgente Lago Verde	Montefiorino	Farneta	Lago Verde	Torrente Dolo	Id
193	Sorgente Lago Verde 2ª	Montefiorino	Farneta	Lago Verde	Torrente Dolo	Id
194	Sorgente Montallaro	Montefiorino	Casola	Montallaro	Torrente Dragone	Id
194B	Sorgente Lavacchio	Montefiorino	Casola	Lavacchio	Torrente Dragone	Id
195	Sorgente Bercedolo	Montefiorino	Farneta	Bercedolo	Torrente Dolo	Id
196	Sorgente Il Mulinello	Pavullo nel Frignano	Pavullo	Il Mulinello	Fiume Secchia	Id
197	Sorgente Casa Vecchia 2ª	Polinago	Brandola	Casa Vecchia	Torrente Rossenna	Id
198	Sorgente Casa Vecchia 1ª	Polinago	Brandola	Casa Vecchia	Torrente Rossenna	Id
199	Sorgente Algara	Montefiorino	Macognano	Algara	Torrente Dolo	Id
200	Sorgente Fontana delle Serre	Pavullo nel Frignano	Miceno	Fontana della Serre	Fiume Secchia	Id
201	Sorgente Casa Bocci	Montefiorino	Rubiano	Casa Bocci	Torrente Dolo	Id
202	Sorgente La Piscina	Montefiorino	Montefiorino	La Piscina	Torrente Dragone	Id
202B	Sorgente Capoluogo	Montefiorino	Capoluogo	La Vignola	Torrente Dragone	Id
203	Sorgente Casella di Montefiorino	Montefiorino	Montefiorino	Casella di Montefiorino	Torrente Dolo	Id
204	Sorgente Casa Macchia	Polinago	Polinago	Casa Macchia	Torrente Rossenna	Id
205	Sorgente La Costa	Polinago	Polinago	Casale	Torrente Rossenna	Id
206	Sorgente Cervecchio	Montefiorino	Vitriola	Cervecchio	Torrente Dragone	Id
207	Sorgente Metato della Brusca	Montefiorino	Rubiano	Corzago	Torrente Dolo	Id
208	Sorgente Castellaccio	Palagano	Costrignano	Castellaccio	Torrente Dragone	Id
209	Sorgente Maranello	Polinago	Gombola	Maranello	Torrente Rossenna	Id
210	Sorgente Castello	Pavullo nel Frignano	Montebonello	Castello di Montebonello	Fiume Secchia	Id
211	Sorgente Fontanini 2ª	Polinago	Gombola	Piano Dolo	Torrente Rossenna	Id
212	Sorgente Fontanini 1ª	Polinago	Gombola	Piano Dolo	Torrente Rossenna	Id

Num d'ordine	Denominazione	Comune	Frazione	Località	Foce o sbocco	Limiti entro i quali si ritiene pubblica la sorgente
213	Sorgente Pian del Fiume	Polinago	Gombola	Pian del Fiume	Torrente Rossenna	Tratto origine-sbocco
214	Sorgente Filipucci	Pavullo nel Frignano	Montebonello	Ca' Filipucci	Fiume Secchia	Id.
215	Sorgente Brossa	Serramazzoni	Faeto	Faeto	Torrente Rossenna	Id.
216	Sorgente Carbonara	Prignano sulla Secchia	Sassomorello	Carbonara	Rio Pescarola	Id.
217	Sorgente Varanina 1ª, 2ª e 3ª	Serramazzoni	Varana	Casa Cocci	Rio Pescarola	Id.
218	Sorgente Molino del Dottore	Serramazzoni	Varana	Casa Cocci	Rio Pescarola	Id.
219	Sorgente Casa Cocci 1ª e 2ª	Serramazzoni	Varana	Casa Cocci	Rio Pescarola	Id.
220	Sorgente Chioggia	Prignano sulla Secchia	Prignano	Chioggia	Rio Pescarola	Id.
221	Sorgente Pozzo Capanna	Prignano sulla Secchia	Prignano	Capanna	Rio Pescarola	Id.
222	Sorgente Fossato Pescarola	Prignano sulla Secchia	Pescarola	Casa Il Fossato	Rio Pescarola	Id.
223	Sorgente Fontana Buona	Serramazzoni	Varana	Casa Cocci	Rio Pescarola	Id
224	Sorgente Il Monte	Prignano sulla Secchia	Prignano	Il Monte	Rio Pescarola	Id.
225	Sorgente Careggia	Serramazzoni	Ligorzano	Careggia	Torrente Fossa-Fossa di Spezzano	Id.
226	Sorgente Il Barattino	Prignano sulla Secchia	Prignano	Castelvecchio	Fiume Secchia	Id.
227	Sorgente Ossiano	Serramazzoni	Varana	Casa Ossiano	Torrente Fossa-Fossa di Spezzano	Id.
228	Sorgente Le Are	Prignano sulla Secchia	Prignano	Le Are	Rio Pescarola	Id.
229	Sorgente Il Mulino	Frassinoro	Piandelagotti	Il Mulino	Torrente Dragone	Id.
230	Sorgente Riccovolto Vecchio	Frassinoro	Frassinoro	Ca' di Gatti	Torrente Dragone	Id
231	Sorgente Borgonuovo	Frassinoro	Frassinoro	Borgonuovo	Torrente Dragone	Id.
232	Sorgente Ca' de Gianni	Frassinoro	Sassatelli	Ca' de Gianni	Torrente Dragone	Id.
233	Sorgente Roncole Marella	Frassinoro	Frassinoro	Roncole	Torrente Dragone	Id.
234	Sorgente Lezza Nuova	Frassinoro	Frassinoro	Lezza Nuova	Torrente Dragone	Id.
235	Sorgente Are Vecchie e Acquagno	Frassinoro	Romanoro	Acquagna	Torrente Dragone	Id.
236	Sorgente Venano	Frassinoro	Frassinoro	Venano	Torrente Dolo	Id.
237	Roncatello	Frassinoro	Romanoro	Roncatello	Torrente Dolo	Id.
238	Sorgente Pra Simperchio	Frassinoro	Frassinoro	Pra Simperchio	Torrente Dragone	Id.
239	Sorgente Ariccia o Riccia	Frassinoro	Piandelagotti	Il Colle	Torrente Dragone	Id.

Bacino del fiume Panaro

Num d'ordine	Denominazione	Comune	Frazione	Località	Foce o sbocco	Limiti entro i quali si ritiene pubblica la sorgente
240	Rio Valdarno	Pievepelago	S. Anna Pelago	Sassorso	Rio Perticara	Tratto origine-sbocco
240B	Rio Sassorso	Pievepelago	S. Anna Pelago	Sassorso	Rio Perticara	Id.
241	Rio Fola	Riolunato	Capoluogo	Fola	Torrente Scoltenna	Id.
242	Rio Monio	Riolunato	Serpiano	Castellino	Torrente Scoltenna	Id
243	Lago Scaffaiolo	Fanano	Serrazzone	Lago Scaffaiolo	Torrente Dardagna	Id.
244	Lago Cavo	Riolunato	Alto Groppo	Lago Cavo	Torrente Scoltenna	Id.
245	Lago Pratignano	Fanano	Serrazzone	Lago Pratignano	Torrente Ospitale	Id.
246	Lago della Ninfa	Sestola	Capoluogo	Lago della Ninfa	Rio Fellicaiolo	Id.

N d ordine	Titolare del pozzo	Limite entro il quale si ritiene pubblica l acqua sotterranea	Foglio	Mappale	Località	N catasto regionale
	Comune di Finale Emilia					
247	I S I Ind sac it agroind S p a	Tutta la portata estratta	36	20	Massa Finalese	4
248	I S I Ind sac it agroind S p a	Id	36	20	Massa Finalese	5
249	I S I. Ind sac it agroind S p a	Id	36	20	Massa Finalese	6
250	I S I Ind. sac it agroind S p a	Id	36	20	Massa Finalese	7
251	I S I Ind sac it agroind S p a	Id	36	20	Massa Finalese	8
	Comune di Marano sul Panaro					
252	Barbieri Mirko-Manzini Agnese	Tutta la portata estratta		17		1
253	Soc S A I C A S r l	Id	22		Via Circonvallazione	2
254	Ori Peppino e Celestino	Id	13	2045	Marano sul Panaro	3
	Comune di Savignano sul Panaro					
255	E L M I di Baiozzi Enzo e C S n c	Tutta la portata estratta	1	20	Via Ghandi, 9	2
256	Barbieri Casimiro	Id	5	59	Magazzeno, via Manelle	3
257	Az agr . F lli Rossi fu Bernardo	Id			Bocchirolo, via Magazzeno, 1025	4
258	Az agr F lli Rossi fu Bernardo	Id			Bocchirolo	5
259	Az agr F.lli Rossi fu Bernardo	Id			Bocchirolo	6
260	Az agr. F.lli Rossi fu Bernardo	Id			Bocchirolo	7
261	Az agr F lli Rossi fu Bernardo	Id			Bocchirolo, via Magazzino	8
262	Az agr F.lli Rossi fu Bernardo	Id			Magazzeno, via Manele	9
263	Plessi e Cavenini	Id	28	19	Ghiarelle	10
264	Az agr Canalotto S n c	Id			Via Manelle	11
265	Barbieri Agostino	Id			Rio Baldo	12
266	Barbieri Cesira	Id			Ca' Nova	13
267	Gozzoli Bruno	Id	28	2163	Zenzano	14
268	Trenti Giuseppe	Id	20	26	Formica, via Genova	15
269	Neri Giorgio	Id	17	434	Mulino	16
270	Muratori Enrico	Id	18	18	Formica, via Cassino, 358	17
271	Soli Franco e Muratori Enrico	Id	18	78	Formica, via Cassino, 212	18
272	Comune di Savignano sul Panaro	Id	12	84	Galdello	19
273	Comune di Savignano sul Panaro.	Id	12	47	Galdello	20
274	Comune di Savignano sul Panaro	Id	12	35	Doccia, via Della Vecchia	21
275	Comune di Savignano sul Panaro	Id	6	24	Mulino	22
276	Comune di Savignano sul Panaro	Id	6	37	Magazzeno	23
277	Comune di Savignano sul Panaro	Id	6	32	Magazzeno	24
278	Comune di Savignano sul Panaro	Id	6	32	Magazzeno	25

N. d'ordine	Titolare del pozzo	Limite entro il quale si ritiene pubblica l'acqua sotterranea	Foglio	Mappale	Località	N catasto regionale
279	Garagnani Pier Paolo e Paolo	Tutta la portata estratta	5	119	Magazzeno	26
280	Franchini Bruno, Walter ed Otello	Id.	5	142	Magazzeno, via Kennedy	27
281	Franchini Bruno, Walter ed Otello	Id.	6	50	Magazzeno	28
282	Soc. S.A I C A. S r l.	Id	20	501	Via Tavoni, 122	29
283	Bettelli Emilio	Id.	24	1170	Via Tavoni, 603	30
284	Garagnani Enzo, Claudio-Ognibene G	Id	3	3141	Magazzeno, f.do Casone Grande	31
285	Colombini Mario	Id.	19	3510	Formica	32
286	Salumificio Modenese S.n.c.	Id.	8	32	Bocchirolo	33
287	Salumificio Modenese S n.c.	Id	8	32	Bocchirolo	34
288	Galli Giovanni	Id	1	30	Magazzeno, via Ghandi	35
289	Rossi Irrine	Id.	7	152	Mulino, via Claudia, 525	37
290	Sola Ferdinando, Luciano e Norma	Id.	17	105	Formica	38
291	Gheduzzi Armindo	Id.	8	176	Magazzeno, via Magazzeno, 2111	39
292	Torreggiani Vittorio	Id.	29	12	Garofalo	40
293	Torreggiani Vittorio	Id	29	9	Garofalo	41
294	Samley Maria	Id.	35	15	Garofalo	42
295	Franchini Bruno, Walter ed Otello	Id.	5	127	Magazzeno, via Kennedy	43
296	Musiani Rosolino	Id.	3	23	Magazzeno	44
297	Rossi Giovanni e Luigi	Id.	1	37	Via Falloppia, 2001	47
298	Montorsi Amos	Id	20	29	Formica, via Claudia, 5598	48
299	Montorsi Amos	Id.	20	29	Formica, via Claudia, 5598	49
300	Distillerie Valpa S.p.a.	Id.		56	Formica, via Genova, 7	50
301	Distillerie Valpa S p.a.	Id		53	Formica, via Genova, 7	51
302	Distillerie Valpa S.p.a.	Id.		53	Formica, via Genova, 7	52
303	Fornace Barozzi S p.a.	Id.	29	43	Bivio via Barozzi, 4	53
304	Soc Caviro	Id.			Mulino, via Claudia, 559	54
305	Soc. Caviro	Id.			Mulino, via Claudia, 559	55
306	Montorsi Miranda	Id.	20	30	Formica	56
307	Montorsi Miranda	Id.	17	77	Formica	57
308	Cavedoni Gino e Francesconi Anna	Id.	21	474	Doccia	58
309	Cavedoni Gino, Cesira e Rosa	Id.	8	61	Mulino, via Claudia, 1648	59
310	Torreggiani Vittorio	Id	28	67	Garofalo	60
311	Cavallotti Giuseppe	Id.	1	50	Magazzeno	61
312	Rossi Cesare	Id.	6	133	Bocchirolo, via Curiel, 1	62
313	Rossi Ivo e Poltronieri Gemma	Id	7	22	Bocchirolo	63
314	Az. agr F lli Rossi fu Bernardo	Id.			Via Magazzeno, 1065	64
315	Magni Paride e Gilli Celestina	Id.	5	3	Via Don Minzoni, 2	65
316	Vignali Franco e Rosa	Id.	5	180	Magazzeno	66
317	Frant. Ghiaia Magazzeno sul Panaro	Id.	1	64	Magazzeno	67
318	Ceramiche Pastorelli S p.a	Id	5	149	Magazzeno	68
319	Ceramiche Pastorelli S.p a.	Id	5	224	Magazzeno	69
320	Ceramiche Pastorelli S p.a.	Id	5	147	Magazzeno	70
321	Ceramiche Pastorelli S p.a	Id			Ca' Faggioli	0
322	Az. agr. F lli Rossi	Id.	11	78	Bocchirolo	71
323	S.E.V E. S n.c	Id			Doccia, via Cartiera	72
324	S.E.V.E. S.n c.	Id			Doccia, via Cartiera	73
325	Garagnani Giancarlo	Id	5	157	Bocchirolo	74
326	Melotti Renzo	Id	32	45	Via Castiglione 10	0

N d'ordine	Titolare del pozzo	Limite entro il quale si ritiene pubblica l'acqua sotterranea	Foglio	Mappale	Località	N catasto regionale
	Comune di Castelvetro di Modena					
327	Ceramica Art Egizia S p a	Tutta la portata estratta	8	19	Solignano	1
328	Galloni Denes	Id.	5	2	Solignano	2
329	Ceramica Flaviker S p.a.	Id.	22	9	La Bolognina	3
330	Ceramica Flaviker S.p.a.	Id.	22	9	La Bolognina	4
331	Ceramica Flaviker S.p a	Id.	22	9	La Bolognina	5
332	Cant soc Settecani-Castelvetro	Id.	2	67	Settecani	7
333	Cant soc. Settecani-Castelvetro	Id.	2	253	Settecani	8
334	Cuoghi Armando-Chioccoloni Lorena	Id.	41	1	Molza	9
335	Cuoghi Armando-Chioccoloni Lorena	Id.	41	1	Molza	10
336	Bonucchi Umberto	Id.			Vallura	11
337	Vandelli Pietro	Id.	20	589	Villa Pisa	12
338	Ceramica dei Castelli S.p.a.	Id.	8	105	Solignano	14
339	Cemar Intenational S.p.a.	Id.	3	61	Solignano	15
340	Az. agr er. Tacchini-Serra-Zanetti	Id.	14	45	Martelline	17
341	I T M Italtractor S.p.a	Id.	2	111	Settecani	18
342	I T.M Italtractor S.p.a.	Id.	2	111	Settecani	19
343	I.T M. Italtractor S.p.a.	Id.	2	111	Settecani	20
344	Tagliazucchi Giuseppina	Id.	6	24	Ca' di Sola	21
345	Giusti Aldo	Id.	11	83	Ca' di Sola	22
346	Giusti Aldo	Id.	12	9	Ca' di Sola	23
347	Simonini Walter	Id.	7	5	S. Eusebio	25
348	Simonini Walter	Id.	19	83	Via per Modena	26
349	Meldi Bruno	Id.	23		Via per Modena, 7	29
350	Az. agr. Neri Bruna, Stefano. Giovanni	Id.	2	237	Settecani	30
351	Ceramiche Gambarelli S r.l.	Id.	11	49	Solignano	31
352	Ceramiche Gambarelli S r.l.	Id.	11	49	Solignano	32
353	Fiorentini Giovanni-Covili Paolo	Id.	4	56	Solignano	33
354	Corni Fulgenzio	Id	2	119	Via Spilamberto, 14	34
355	Cons irriguo S. Eusebio	Id.	9	397	S. Eusebio	35
356	Ghiaroni Filippo	Id.	4	70	Solignano	36
357	Neri Maria	Id.	11	41	Solignano	37
358	Prandini Renato	Id.	5	79	Solignano	38
359	Ronchetti Nino	Id.	10	37	Solignano	39
360	Figli di Zanarini Onorato	Id.	12	143	Pezzatona	40
361	Figli di Zanarini Onorato	Id.	12	57	Ca' di Sola	41
362	Colombini Sergio	Id.	6	79	Ca' di Sola	42
363	Camurati Walter	Id.	19	217	Via per Modena, 22	43
364	Piemme S.r.l.	Id.	3	52	Solignano	44
365	Piemme S.r l.	Id.	3	52	Solignano	0
366	Bonomi Ester-Betti B. Giovanni	Id.	5	27	Solignano, fondo Campone	46
367	Ceramiche Daytona S.p.a.	Id.	8	74	Solignano	47
368	Ceramiche Montreal S.p.a	Id.	3	85	Solignano	49
369	Ceramiche Montreal S.p a	Id.	3	81	Solignano	0
370	Ceramica Etrusca S.p.a.	Id.	11	7628	Solignano	51
371	Ceramica Etrusca S.p.a	Id.	11	7047	Solignano	52
372	Comune di Castelvetro	Id.	8	124	Solignano	53
373	Comune di Castelvetro	Id.	8	118	Solignano	54
374	Comune di Castelvetro	Id.	8	118	Solignano	55
375	Comune di Castelvetro	Id.	14	6	S Eusebio	56

N d'ordine	Titolare del pozzo	Limite entro il quale si ritiene pubblica l'acqua sotterranea	Foglio	Mappale	Località	N catasto regionale
376	Az agr Mauro Chiarli e C S n c	Tutta la portata estratta	6	100	Franchina	59
377	Az agr Mauro Chiarli e C S n.c	Id	6	44	Ca' di Sola	60
378	Az agr Mauro Chiarli e C S n.c	Id	6	15	Ca' di Sola	61
379	Gibellini e Melli	Id	13	49	Via Destra Guerro, 62	62
380	Az. agr Fiocchi Achille	Id	3	115	Solignano, pod re Possessione	63
381	Bondi Romano	Id	16	96	Solignano	64
382	Fava Santino	Id	4	20	Solignano	65
383	Consorzio miglioramento genetico	Id	17		Bersella. via Caraghera. 2	66
384	In.Al Ca S p a	Id	2	87	Settecani	67
385	In Al.Ca S p a	Id	2	127	Settecani	68
386	In Al Ca S p a	Id	1	6	Settecani	69
387	In Al Ca S p a	Id	1	130	Settecani	70
388	Cemar International S p a	Id	3	67	Solignano	71
389	Az agr Corticella	Id	7	9	Belvedere	72
390	Sogis S p a	Id	8	103	Settecani	73
391	C I V Consorzio intepiov vini	Id			Solignano-Gualinga	74
392	Sol carni S p a	Id			Solignano-Gualinga	75
393	Sol carni S p a	Id	5	16	Solignano-Gualinga	76
394	Fal gal	Id			Gualinga	77
395	Az agr Ca' di Sola S r l	Id	6	33	Ca' di Sola	78
396	Ceramica Indus S p a	Id	3	94	Solignano	79
397	Ceramica Indus S p a	Id	3	94	Solignano	0
398	Ceramiche di Castelvetro S p a	Id	8	73	Solignano	80
399	Bardelli Domenico	Id	26	112		81
400	Ocmis S p a	Id	7	82	S. Eusebio	82
401	Emilceramica S p a	Id	8	225	Solignano	83
402	Emilceramica S p a	Id	8	225	Solignano	84
403	Orlandi Pietro e Ori Maria	Id	14	57	Rola	85
404	Az agr Bellucci S a s	Id	14	48	S. Eusebio	86
405	Ceramiche di Castelvetro S p a	Id	8	20	Solignano	87
406	Ceramiche Daytona S p a	Id	8	76	Solignano	88
407	Fratti Egisto	Id	5		Solignano, via Lingualunga, 11	0
408	Suincom S r l	Id	4	276	Solignano. via Cristo. 12	0

Comune di Maranello

N d'ordine	Titolare del pozzo	Limite entro il quale si ritiene pubblica l'acqua sotterranea	Foglio	Mappale	Località	N catasto regionale
409	Ceramiche Cisa-Cerdisa S.p a	Tutta la portata estratta	14	204	Gorzano	2
410	Coop.va casearia Val Tiepido	Id	2	17	Torre Maina	4
411	Poggioli Carlo	Id	2	54	Torre Maina	5
412	Poggioli Antonio	Id	2	56	Torre Maina	6
413	Righi Riva Matilde ed altri	Id	2	3960	Madonna Faeti	7
414	Ker-Av S r.l.	Id	4	333	Via Musso, 3/5	8
415	Salumificio F lli Guerzoni S n c	Id			Gorzano, via fondo Val Tiepido, 12	9
416	Manifatture pelli Avoni S n c	Id	10	224	Pozza	10
417	Tagliazucchi Paolino	Id			Pozza. via Montanara. 36	11
418	Tagliazucchi Paolino	Id			Pozza, via Montanara, 36	12
419	Frandri Domenico	Id	14	143	Pozza, via Montanara. 38	13

N d'ordine	Titolare del pozzo	Limite entro il quale si ritiene pubblica l'acqua sotterranea	Foglio	Mappale	Località	N. catasto regionale
420	Cemar International S.p.a.	Tutta la portata estratta	9	51	Via Crociale, 1	14
421	Esso italiana S.p.a.	Id.	4	3749	Via Giardini, km 169	15
422	Barbieri Angela, Anna e Mercede	Id.	1	3959	Ubersetto, via Trebbo, 133	16
423	Az. agr. Rubbianesi Aldino	Id.	3	69	Pozza	17
424	Agazzotti Lodovico Cavazza	Id.	34	75	Puianello	18
425	Agazzotti Lodovico Cavazza	Id.	34	73	Puianello	19
426	Pezzuoli Prassede	Id.	5	341	Via Fonda, 3	20
427	Severi Paolo	Id.	9	583	Via Crociale, 32	21
428	Fiocchi Caterina	Id.	10	58	Pozza, Ca' de Reggiani	23
429	Stradi Giuseppe	Id.	9	78	Pozza, via Vignola	25
430	Corbelli-Radigheri e Galli	Id.	6	86	Pozza - Pontegaia	26
431	Az. agr. Pezzuoli PietroPaolo	Id.	9	67	Castellaccio	27
432	Ceramiche Cisa-Cerdisa S.p.a.	Id.	1	133	Ubersetto, via Trebbo, 109	28
433	Grandi Dante	Id.	16	46	Pozza, via Piazecco, 4	29
434	Andreoli Oliviero	Id.			Pozza, via Fonda, 111	30
435	Ferrari S.p.a.	Id.	4	107	Via Abetone Inferiore, 4	31
436	Ferrari S.p.a.	Id.	4	107	Via Abetone Inferiore, 4	32
437	Ondulati Maranello ind. cartarie	Id.			Via Nuvolari 28 40	33
438	Pezzuoli Pietro Paolo	Id.	9	604	Pozza	34
439	Ceramiche Cisa-Cerdisa S.p.a.	Id.	1	47	Ubersetto, via Trebbo, 119	35
440	Coop.va casearia Fossa	Id.	26	7	Torre delle Oche, via Nirano	36
441	Vivai Marchetti S.n.c.	Id.	8	62	Pozza - Beneficio Concezione	37
442	Leonardi Silvano	Id.	6	168	Crociale, via Fonda	38

Comune di Fiorano Modenese

N d'ordine	Titolare del pozzo	Limite entro il quale si ritiene pubblica l'acqua sotterranea	Foglio	Mappale	Località	N. catasto regionale
443	Ceramiche Edilgres-Sirio S.p.a.	Tutta la portata estratta	11	5	Circond. S. Francesco, 122	1
444	Trafilerie Punterie modenesi S.p.a.	Id.	17	268	Ubersetto	2
445	Ceramica Floor-Gress S.p.a.	Id.	16	181	Spezzano	3
446	Ceramica Floor-Gress S.p.a.	Id.	17	65	Spezzano	4
447	Ceramica Floor-Gress S.p.a.	Id.	17	65	Spezzano	5
448	Ceramica Sichenia S.p.a.	Id.	2	34	Via Ghiarola Nuova, 152	6
449	Ceramiche Cristallo S.p.a.	Id.			Spezzano, via Flumendosa, 7	7
450	Gamma Due S.r.l.	Id.	21	703	Spezzano	8
451	Ceramiche artistiche Rex S.p.a.	Id.	6	152	Ubersetto	9
452	Ceramica Balzac S.p.a.	Id.	16	152	Spezzano	10
453	Gruppo cer. Gardenia-Orchidea S.p.a.	Id.	16	186	Spezzano, via Circonvallazione	11
454	Ceramica Abetone S.p.a.	Id.	11	2897	Via Vazza 1° Tronco	12
455	Emil-Ceramica S.p.a.	Id.	3	25	Via Ghiarola Nuova, 65	13
456	Gruppo ceramiche Saicis S.p.a.	Id.	7	266	Ubersetto, via Giardini, 32	14
457	Manifattura cotto Tuscania S.p.a.	Id.	17	119	Spezzano, via Toti, 8 10	16
458	Ceramica Emmevi S.p.a.	Id.	7	255	Ubersetto, via Giardini, 20	17
459	Ceramiche Paola S.r.l.	Id.	12	2579	Ubersetto, via Vazza 2° tronco, 45	0
460	Ceramiche Floor-Gress S.p.a.	Id.	17	34	Spezzano, fondo S. Rocco	19
461	Zini Fernando	Id.	11	453	Cameazzo	20
462	Bedeschi Domenico	Id.	4	87	Carazzuola, via Montagnani, 13	21

N. d'ordine	Titolare del pozzo	Limite entro il quale si ritiene pubblica l'acqua sotterranea	Foglio	Mappale	Località	N. catasto regionale
463	Leonardi Ildebrando	Tutta la portata estratta		74	Via Sola, 6	22
464	Solmi Giorgio	Id.	17	64	Spezzano - Borgo	23
465	Az. agr. Il Trebbo S.r.l.	Id.	17	100	Spezzano, via Cava	24
466	Il Glicine S.n.c. di Gagliardelli R.	Id.	16	200	Spezzano, s.s. 467, n. 83	25
467	Ceram. artistica Il Cavallino S.p.a.	Id.			Spezzano	26
468	Ceramiche Marazzi S.p.a.	Id.	15	2245	Castelfidardo, via Ferrari - Carazz.	27
469	Ceramiche Marazzi S.p.a.	Id.	15	2245	Castelfidardo, via Ferrari - Carazz.	0
470	Ceramiche Marazzi S.p.a.	Id.	15	2245	Castelfidardo, via Ferrari - Carazz.	29
471	Ceramiche Marazzi S.p.a.	Id.	15	2245	Castelfidardo, via Ferrari - Carazz.	30
472	Ceramiche Marazzi S.p.a.	Id.	15	2245	Castelfidardo, via Ferrari - Carazz.	31
473	Ceramiche Marazzi S.p.a.	Id.	15	2245	Castelfidardo, via Ferrari - Carazz.	32
474	Becar S.p.a.	Id.	6	13	Fiorano Modenese	33
475	Ceramiche Iris S.p.a.	Id.	2	55	C. Tagliati, via Ghiarola Nuova, 16	34
476	Ceramiche Iris S.p.a.	Id.	2		C. Tagliati, via Ghiarola Nuova, 16	35
477	Ceramiche Ri-Wal S.r.l.	Id.	2	10	Via Ghiarola Nuova	36
478	Ceramiche Ri-Wal S.r.l.	Id.	2	10	Via Ghiarola Nuova	0
479	Stara industriale S.r.l.	Id.	1	100	Via della Stazione, 53	37
480	Ceramica Fioranese S.p.a.	Id.	5	137	Cimitero, via Cameazzo, 25	38
481	Ceramiche artistiche Rex S.p.a.	Id.	6	152	Ubersetto, via Viazza	39
482	Ceramica Cernova S.p.a.	Id.	9	27	Fondo Borghi, via Ghiarola Nuova	41
483	Ceramiche Cisa-Cerdisa S.p.a.	Id.	10	82	S.S. 467	42
484	Ceramiche Cisa-Cerdisa S.p.a.	Id.	10	82	S.S. 467	43
485	Ceramiche Cisa-Cerdisa S.p.a.	Id.	10	82	S.S. 467	44
486	Ceramiche Cisa-Cerdisa S.p.a.	Id.	10	82	S.S. 467	45
487	Ceramiche Cisa-Cerdisa S.p.a.	Id.	10	82	S.S. 467	46
488	Centro Principe S.p.a.	Id.	7	9	Ubersetto, via Viazza, 37	47
489	Cuoghi Arnaldo	Id.	5	124	Cameazzo, via Montagnani, 15	48
490	Cuoghi Guido	Id.			Spezzano, via Crociale, 2	49
491	Ceramiche Daytona S.p.a.	Id.	3	38	Via Ghiarola Nuova, 120	50
492	Ceramica Italia 68 S.p.a.	Id.	3	54	Via Ghiarola Nuova	51
493	Ceramiche Iris S.p.a.	Id.	2	30	Via Ghiarola Nuova	52
494	Imef S.r.l.	Id.	10	94	S.S. 467	54
495	Ceramica Piemme S.p.a.	Id.	15	88	Spezzano, via Crociale	55
496	Fornace S. Lorenzo S.p.a.	Id.	17	12	Ubersetto, via Giardini 35	56
497	Ceramica Corallo S.p.a.	Id.	12	2579	Ubersetto, via Viazza	57
498	Ceramiche Ri-Wal S.r.l.	Id.	2	15	C. delle Oche, via Ghiarola Nuova	58
499	Ceramiche Ri-Wal S.r.l.	Id.	17	296	Ubersetto	59
500	Ceramiche Imoker S.p.a.	Id.		3245	Via Ghiarola Nuova, 127	60
501	Manifattura ceram. Tosco-Emiliana	Id.		5302	Via Ghiarola Vecchia, 13	61
502	Ceramica S. Prospero S.p.a.	Id.	4	51	Via Ghiarola Nuova, 140	63
503	Fanini F.A.I.N. S.r.l.	Id.	3	61	Via Ghiarola Nuova, 44	64
504	Ceramica Regina S.p.a.	Id.	15	3414	Via S. Francesco	0
505	Ceramiche artistiche Lea S.p.a.	Id.	5	134	Via Cameazzo, 21	66
506	Ceramiche Concord S.p.a	Id.	7	50	Spezzano, via Canaletto, 135	67

N. d'ordine	Titolare del pozzo	Limite entro il quale si ritiene pubblica l'acqua sotterranea	Foglio	Mappale	Località	N. catasto regionale
507	Tenco S.p.a.	Tutta la portata estratta	2	130	Via Caduti 9 Gennaio	68
508	Tenco S.p.a.	Id.	2	130	Via Caduti 9 Gennaio	69
509	Tenco S.p.a.	Id.	2	94	Via Caduti 9 Gennaio	70
510	Coop. A.L.S.A. Soc. coop. a r.l.	Id.	23	131	Motta	71
511	Ceramiche Concord S.p.a.	Id.	7	49	Spezzano, via Canaletto, 135	72
512	Ceramiche Caesar S.p.a.	Id.	16	141	Spezzano, via Canaletto, 49	73
513	Savoia Italia S.p.a.	Id.	3		Via Ghiarola Nuova, 77	74
514	Ceramiche Provenza S.p.a.	Id.	17	58	Spezzano, via 2 Giugno, 13-15	75
515	Eurofrigo S.p.a.	Id.	6	98	Ubersetto, via Viazza, 3	0
516	Fanciullacci S.p.a.	Id.	17	175	Spezzano, via Motta	77
517	Fanciullacci S.p.a.	Id.	17	175	Spezzano, via Motta	78
518	Ceramica Keramos S.p.a.	Id.	17	146	Spezzano, via Statale Est, 246	79
519	Ceramiche Saicis S.p.a.	Id.	7	222	Ubersetto, via Giardini, 32-44	0
520	Ceramiche Saicis S.p.a.	Id.	7	250	Ubersetto, via Giardini, 32-44	0
521	Comune di Fiorano Modenese	Id.			Ponte Fossa, via Ghiarola Nuova	0
522	Comune di Fiorano Modenese	Id.			Ponte Fossa, via Ghiarola Nuova	0

Comune di Campogalliano

N. d'ordine	Titolare del pozzo	Limite entro il quale si ritiene pubblica l'acqua sotterranea	Foglio	Mappale	Località	N. catasto regionale
523	Corradini S.r.l.	Tutta la portata estratta	35	77	Madonna	1
524	Corradini S.r.l.	Id.	35	77	Madonna	2
525	Ceramica artistica Maya S.p.a.	Id.	30	73	Via Magnagallo Ovest, 4	4
526	Stamperia Monari Enzo e C.	Id.	27	2648	Via Tonelli, 6	5
527	Stamperia Monari Enzo e C.	Id.	27	2648	Via Tonelli, 6	6
528	Maestri Majolicari S.p.a.	Id.	32	1935	Via Di Vittorio	7
529	Emiliana ruote S.p.a.	Id.	30	14	Via S. Croce, 1	9
530	Scavi S.p.a.	Id.	32	36	Via Albone, 23 a	10
531	Scavi S.p.a.	Id.	32	36	Via Albone, 23 a	11
532	Guarinoni Luigi	Id.	27	74	Via Zucchini, 17	12
533	Louzana Formiggini Aldo	Id.	29	58	Via Madonna	13
534	Opofarma S.r.l.	Id.	27	2615	Via A. Grandi, 10	37
535	G.M.C. di Bonaccini Carlo e C. S.n.c.	Id.	23	108	Via Di Vittorio	14
536	Marmeria Modenese S.p.a.	Id.	40	2328	Via Madonna, 9	15
537	Campofrigo soc. coop. a r.l.	Id.	23	74	Via Nuova, 5	17
538	Trespolsac S.n.c.	Id.	27	2112	Via Di Vittorio	0
539	Borciani Ermes, Aronne, Giuseppe	Id.	18	62	Via S. Martino	19
540	Faral S.p.a.	Id.	33	2788	Via Ponte Alto, 40	20
541	Faral S.p.a.	Id.	33	2788	Via Ponte Alto, 40	21
542	Faral S.p.a.	Id.	33	2788	Via Ponte Alto, 40	22
543	Bondavalli Faustino	Id.	20	47	Saliceto Buzzalino	23
544	Roncaglia Cesare	Id.			Saliceto Buzzalino	24
545	Roncaglia Cesare	Id.			Saliceto Buzzalino	40
546	Nuova cooperativa casearia	Id.	25	852	Via S. Martino, 31 a	25
547	Rigolli Mario	Id.			Panzano, via Cristina	27
548	Cugini Rolando	Id.	16	93	Saliceto B., via Giglio, 9	28

N. d'ordine	Titolare del pozzo	Limite entro il quale si ritiene pubblica l'acqua sotterranea	Foglio	Mappale	Località	N. catasto regionale
549	Brighenti Lucio	Tutta la portata estratta			Via Rondine, 12	29
550	Bondavalli Faustino	Id.			Saliceto Buzzalino, via Chiesa, 6	30
551	Benatti Alfonso	Id.			Bosco, via Barcetta, 29	31
552	Cigarini Graziano	Id.		25	Panzano	32
553	Luppi Furoni Ettore	Id.	21	108	Via Zucchini	36
554	Caseificio sociale Dogaro	Id.	19	19	Via Dogaro, 1	33
555	Muratori Silvano	Id.	15	19	Via Naemani, 9	34
556	Benetti Romano ed Ivo	Id.	7	35	Panzano, via Jugularia, 7	35
557	Tirelli Antonio, Marta e Michele	Id.	34	46	Bosco Tirelli	43
558	Tirelli Antonio, Marta e Michele	Id.	34	26	Bosco Tirelli	44
559	Coop. Com. Brac. Agric. di Campogall.	Id.		27	C. Coccoli	39
560	Coop. Com. Brac. Agric. di Campogall.	Id.		37	Galiera	38
561	Rinaldi Guido e Antonio	Id.	31	45	Barchetta, str.llo Confine, 8	45
562	Stalla sociale La Prospera	Id.	13	68	Via Bastiglia, 8	46
563	Filte S.p.a.	Id.	30	23	Via Ferrari, 20	41
564	Filte S.p.a.	Id.	30	23	Via Ferrari, 20	42
565	Movitrans soc. coop. a r.l.	Id.	23	141	Via Di Vittorio, 20	48
566	Ceramiche Campogalliano S.p.a.	Id.	18	96	Via Reggio, 1	47
567	Michencigh Fabrizio	Id.	13	46	Via Bastiglia, 16	49
568	Modena Terminal S.r.l.	Id.	25	32	P.le delle Nazioni, 14	50
569	Corradini S.r.l.	Id.	35	11	Albone, via Albone, 16	51
570	Campana Lauro	Id.	27	88	Albone, via XXII Aprile, 8	52
571	Trespolsac S.p.a.	Id.	23	3	Via Roveda, 6	53
572	Cantina sociale di Campogalliano	Id.	22	99	Via Garibaldi, 36	54
573	Roncaglia Cesare	Id.	15	21	Via Naemani, 10	59
574	Cons. Interc. Modenese Aree Produt.	Id.	27	17	Fondo Albone	56
575	Cons. Interc. Modenese Aree Produt.	Id.	36	1	Fondo Albone	57
576	Cons. Interc. Modenese Aree Produt.	Id.	27	105	Fondo Albone	58
577	Coop.va Autotrasportatori	Id.	25	23	Zona Doganale	55
578	Faral S.p.a.	Id.	22	67	Via Roveda, 7	60
579	Sistema soc. coop. a r.l.	Id.	22	65	Via Prov.le per Carpi	0
580	Sistema soc. coop. a r.l.	Id.	23	10	Via Di Vittorio	0

Comune di Carpi

N. d'ordine	Titolare del pozzo	Limite entro il quale si ritiene pubblica l'acqua sotterranea	Foglio	Mappale	Località	N. catasto regionale
581	Immob. Ricr. Carpense	Tutta la portata estratta			Club Giardino, s.s. Motta, 39	0
582	Goldoni S.p.a.	Id.		962	Cas. Finzi, via Canale Migliarina	24
583	Goldoni S.p.a.	Id.		862	Cas. Finzi, via Canale Migliarina	25
584	Goldoni S.p.a.	Id.		862	Cas. Finzi, via Canale Migliarina	26
585	Zelocchi Loris e F.lli	Id.			Via L. Ariosto, 8	0
586	Angelo Po	Id.			S.S. Romana Sud 90	1
587	Stellatex S.r.l.	Id.	144	33	Via Gerolamo Tiraboschi, 2	8
588	Stellatex S.r.l.	Id.	144	33	Via Gerolamo Tiraboschi, 2	9
589	Stellatex S.r.l.	Id.	144	33	Via Gerolamo Tiraboschi, 2	10
590	Caseificio Vittoria	Id.			Santa Croce, strada Fornaci, 12	0
591	Steton di Stermieri e Tondelli	Id.			S.S. Romana Nord, 41/a	55
592	Cantina sociale di Santa Croce	Id.			Santa Croce, s.s. di Correggio, 35	0

N. d'ordine	Titolare del pozzo	Limite entro il quale si ritiene pubblica l'acqua sotterranea	Foglio	Mappale	Località	N. catasto regionale
593	Cantina sociale di Carpi	Tutta la portata estratta			Via De Amicis, 1	57
594	C.I.V. Cons. Inteprov. Vini	Id.			S. Marino, s.s. Motta, 79	0
595	Caseificio Dorati	Id.			S. Marino, via Chiesa di S. Marino, 4	64
596	Caseificio Gargallo	Id.			Gargallo, via Mulini, 32/a	0
597	Tintoria lavanderia Candor S.n.c.	Id.	120	383	Via Bonomi, 7/9	0
598	Club 33	Id.			Ponte Lama, s.s. Motta, 98	0
599	Club 33	Id.			Ponte Lama, s.s. Motta 98	0
600	Club 33	Id.			Ponte Lama, s.s. Motta, 98	0
601	Villani Giuseppe	Id.			Via Guastalla, 11/a	0
602	Manicardi Francesco	Id.			Panzano, via Pioppelle, 9	0
603	Fertilcoop	Id.			Aia Selciata, via Lunga, 52	0
604	Fertilcoop	Id.			Aia Selciata, via Lunga, 52	0
605	Caseificio S. Pellegrino	Id.			Cortile, via Morbidina, 2/a	0
606	E.N.E.L. Centrale turbo gas	Id.			Fossoli, via Valle, 24	0
607	C.S.R. Cons. smaltimento rifiuti	Id.			Fossoli, via Valle	0
608	Sicar	Id.			Via Lama, 30	33
609	Schiavi Maria Candida	Id.	80	35	Cortile, via Chiesa Cortile, 18	28
610	Ganzerla Franco	Id.			Cortile, via Chiesa Cortile, 90	0
611	Fertilcoop	Id.			Cortile, via Cavello Gherardo, 3	0
612	Schiavi Luciano	Id.			Ponte Motta, s.s. Motta, 14	0
613	Gin-Mar S.r.l.	Id.			Via Carlo Marax, 162	42
614	Carma S.p.a.	Id.			Via Carlo Marx, 140	0
615	Ivaplast di Sgarbi Rita e C.	Id.			Via Lucio Seneca, 6	0
616	Ivaplast di Sgarbi Rita e C.	Id.			Via Due Ponti, 27	0
617	Maglificio Saffo S.p.a.	Id.			Via Monte Bianco, 17	0
618	Gozzi Loris e Erio	Id.			Via Torino, 17	2
619	Galeazzi Loreno	Id.			Cortile, via Chiesa, 104	0
620	M.V.M. S.n.c.	Id.	108	47	Via Della Chimica, 13	34
621	Vincenzi Luigi	Id.	118	6	Via Cattellani, 30	133
622	Sporting club	Id.			Santa Croce, str.llo Morto 3	0
623	Manifattura Migor	Id.			Via Colombo, 1/3	0
624	Tintoria Lugli	Id.			Via Macchiavelli	0
625	Lugli Alfonso	Id.			Ponte Nuovo, s.s. per Correggio, 54	0
626	Caseificio S. Giorgio	Id.			S. Croce - s.s. per Correggio, 18/c	0
627	Caseificio Coop.vo Vittoria	Id.			Santa Croce, via Fornace, 12	3
628	Silanco S.p.a.	Id.			Via Carlo Marx, 97	3
629	Silanco S.p.a.	Id.			Via Carlo Marx, 97	4
630	Salumificio emiliano	Id.			Via Zappiano, 2/a	5
631	Salumificio emiliano	Id.			Via Zappiano, 2/a	6
632	Salumificio emiliano	Id.			Via Zappiano, 2/a	7
633	Bacchi Carlo	Id.	49	33	Fossoli, via S. Antonio, 4	11
634	Ricchetti e Martinelli	Id.			Fossoli, s.s. Romana Nord, 40/c	0

N. d'ordine	Titolare del pozzo	Limite entro il quale si ritiene pubblica l'acqua sotterranea	Foglio	Mappale	Località	N. catasto regionale
635	Reggiani Calcestruzzi S.p.a.	Tutta la portata estratta		6144	Migliarina, via Torricelli, 13	13
636	Reggiani Calcestruzzi S.p.a.	Id.		6144	Migliarina, via Torricelli, 13	14
637	Tintoria Lux S.p.a.	Id.	75	16	S.S. Romana Nord	15
638	Coop.va muratori e braccianti	Id.	156	79	Quartirolo, via Carlo Marx, 404	19
639	Coop.va muratori e braccianti	Id.	160	50	Via Pisacane, 2	20
640	Coop.va muratori e braccianti	Id.	160	50	Via Pisacane, 2	21
641	Coop.va muratori e braccianti	Id.	163	144	Via Pisacane, 2	22
642	Coop.va muratori e braccianti	Id.	163	144	Via Pisacane, 2	23
643	Schiavi Carlo	Id.	71	20	Cortile, via Vittorio Emanuele, 103	29
644	Schiavi Mario	Id.	54	135	Cortile, via Vittorio Emanuele, 103	30
645	Bonavetti Gian Pietro	Id.	82	4	Gargallo, via Caduti sul Lavoro, 10	31
646	Sicar S.p.a.	Id.	162	45	Via Pama, 30	32
647	Bevilacqua Armando	Id.	72	92	S.S. Romana Nord, 41/b	96
648	Steme S.n.c.	Id.	60	1857	Fossoli, s.s. Romana Nord	36
649	Albertazzi S.p.a. - Albertazzi Plastic	Id.	142	47	Via Muratori, 24	38
650	Filcarpi S.r.l.	Id.			Via Guicciardini	40
651	Tintoria Firpelane	Id.			Via Lama, 24	41
652	Zironi Carlo	Id.			S. Martino Secchia, via Livorno, 26	44
653	Zironi Carlo	Id.			S. Martino Secchia, via Sott'Argine	44
654	Zironi Carlo	Id.			S. Martino Secchia	46
655	Rosi Bruna e Giovanna	Id.	101	2994	Cortile, via Canalvecchio, 31	50
656	Caseificio Sociale S. Anna	Id.	74	36	Cibeno, via Guastalla	51
657	Caseificio Sociale Gargallo	Id.	179	918	Gargallo, via Mulino, 11	52
658	Confezioni Midal	Id.			Via Bovis	53
659	Foresti Luigi	Id.	44	1	Budrione	54
660	Steton	Id.			S.S. Romana Nord, 41/4	56
661	Fonderia Al. Br. Ot	Id.	108	103		59
662	Fiorentino Stefano	Id.	29	110	Migliarina	60
663	Caseificio Fossanuova	Id.	60	29	Budrione	61
664	Maglificio Belmondi	Id.	116	4975	Via Lama, 4	62
665	Pezzuoli Domenico - Morra Ludovica	Id.			Gargallo, s.s. Romana Sud, 95	63
666	A.G. Ponte Nuovo	Id.			S. Croce, s.s. per Correggio, 61/a	65
667	Coop. macchine fossoiese	Id.			Fossoli, via Martinelli, 70	66
668	Caseif. sociale Giovanni Barbieri	Id.			Cortile, via Motta, 107	67
669	Caseif. latteria sociale moderna	Id.			Migliarina, via Guastalla, 35	68
670	Caseif. latteria sociale moderna	Id.			Migliarina, via Guastalla, 35	69
671	Caseificio sociale Donella	Id.				70
672	Caseificio Quattrostrade	Id.			Cibeno, via Ponticello Arginello	71

N. d'ordine	Titolare del pozzo	Limite entro il quale si ritiene pubblica l'acqua sotterranea	Foglio	Mappale	Località	N. catasto regionale
673	Coop. progresso	Tutta la portata estratta			Migliarina, via Lunga, 52/a	74
674	Coop. progresso	Id.			Migliarina, via Lunga, 52/a	75
675	C.I.V. Consorzio interprov. vini	Id.	61	6394	S. Marino, s.s. per Correggio	0
676	C.I.A.M. soc. coop. a r.l.	Id.			Cibeno, via Roosvelt, 11	78
677	C.I.A.M. soc. coop. a r.l.	Id.			Cibeno via Roosvelt, 11	79
678	C.I.A.M. soc. coop. a r.l.	Id.			Cibeno, via Roosvelt, 11	80
679	C.I.A.M. soc. coop. a r.l.	Id.			Cibeno, via Roosvelt, 11	81
680	Casali Gianfranco	Id.			Via Raffaello Sanzio, 5	82
681	Baldrani Tarcisio	Id.			Via Crilli, 12	83
682	Zordan Arcangelo	Id.			Fossoli	85
683	Verdieri Nando	Id.			Fossoli	86
684	Spinardi Giovanni	Id.			Fossoli, s.s. Romana	88
685	Spinardi Giovanni	Id.			Fossoli, via Mantovana	89
686	Sartori Pacifico	Id.			Gargallo, via Chiesa, 22	90
687	Ruggero Mario	Id.			Fossoli, via Bollitora, 4	91
688	Rossi Italo	Id.			Fossoli	92
689	Reggiani Enzo	Id.			Cortile, via Dossi, 1	94
690	Prandi Lino	Id.			Gargallo	95
691	Marchi Otello	Id.			Budrione, via Argine Centrale, 10	101
692	Marchi Ottavio	Id.			S. Marino, traversa S. Lorenzo, 1	102
693	Manicardi Francesco	Id.			Gargallo	104
694	Lazzarini Alvina	Id.			S. Marino, via Cavi, 12	105
695	Gavioli Giovanni	Id.			Cortile	107
696	Gandolfi Remo e Danilo	Id.			Budrione	108
697	Filippini Agnese	Id.			Fossoli, via Remesina Esterna	119
698	Fava Gino	Id.			Budrione	111
699	De Pietri Vittorino	Id.			S. Croce	113
700	Delfini Cesare	Id.			Cibeno, via Castelvecchio, 11	114
701	Delle Ave Giacomo	Id.			Budrione	115
702	Cattini Luigi	Id.			S. Marino, via Donella, 2/c	116
703	Belfozzi Giuseppe	Id			Cortile, via Dossi, 2	121
704	Barbieri Anna	Id.			Cortile, via Canalvecchio	122
705	Balestrazzi Romano	Id.			S. Marino, via Tre Ponti	124
706	Amadei Rino	Id.			Cibeno, via S. Giacomo, 28	125
707	Az. Agr. La Quercia di Bertesi e C.	Id.	124	5169	S. Croce	130
708	E.N.E.L. centrale turbogas	Id.	21	41	Polo industriale	129
709	Lugli Carrelli Elevatori S.p.a.	Id.				0
710	Sgarbi Ottavio	Id.			Migliarina	133
711	Finim S.p.a.	Id.	167	82	S. Croce, via Bersana	134
712	Immobiliare Lorena S.r.l.	Id.	176	66	Gargallo, via Irmo Fontana, 5	135

N d'ordine	Titolare del pozzo	Limite entro il quale si ritiene pubblica l'acqua sotterranea	Foglio	Mappale	Località	N catasto regionale
713	Cons Region Lattiero Caseario	Tutta la portata estratta	169	127	Gargallo	136
714	Gaie S n c	Id	61	81	Fossoli	137
715	Opere pie raggruppate	Id	104	103	Cortile	138
716	Comune di Carpi	Id	66	3	S Marino	139
717	Montepoli Franco	Id	106	45	S Martino Secchia	140
718	Consorzio smaltimento rifiuti	Id	21	25	Fossoli	142
719	Severi e Gavioli S n c	Id			Via Napoli, 2	143
720	Severi e Gavioli S n c	Id			Via Napoli, 2	144
721	Severi e Gavioli S n c	Id			Via Napoli, 2	145
722	Severi e Gavioli S n c	Id			Via Napoli, 2	146
723	Bassoli Vincenzo	Id	3	6	Fossoli, via Remesina	0
724	Allegretti Giuliano	Id	86	88	Quattro Pilastri	0

93A3229

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante: «Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza».

Il decreto-legge 8 aprile 1993, n 100, recante «Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 82 dell'8 aprile 1993

93A3283

Mancata conversione del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante: «Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione».

Il decreto-legge 8 aprile 1993, n 101, recante «Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 82 dell'8 aprile 1993

93A3284

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 maggio 1993 relativi alla emissione dei B O T fissata per il 31 maggio 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 agosto 1993 è di L 97,43, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 30 novembre 1993 è di L 94,92 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 31 maggio 1994 è di L 89,75, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti

93A3285

Cambi giornalieri del 7 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n 148, pubblicato nel suppl ord alla *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 10 maggio 1988

Cambi del giorno 7 giugno 1993

Dollaro USA	1480 92
ECU	1778,88
Marco tedesco	910,49
Franco francese	270,34
Lira sterlina	2244 63
Fiorino olandese	811,55
Franco belga	44,29
Peseta spagnola	11,881
Corona danese	237,86
Lira irlandese	2219 01
Dracma greca	6,687
Escudo portoghese	9 583
Dollaro canadese	1160,05
Yen giapponese	13,782
Franco svizzero	1014,33
Scellino austriaco	129,38
Corona norvegese	215,05
Corona svedese	202,92
Marco finlandese	269,41
Dollaro australiano	1001,10

93A3293

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alla società Sirti S.p.a. (Comunicazione n. 93004643).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

La società Sirti S.p.a. non era presente nell'elenco reso noto il 24 luglio u.s., in quanto, a quella data, esisteva un azionista che controllava di diritto la società stessa.

Alla data odierna si sono verificati mutamenti nell'azionariato della società predetta tali da comportare l'indicazione del sottoindicato ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto:

società con azioni quotate in borsa	%	
Sirti S.p.a. (*)	53,13%	Stet S.p.a.

(*) Società controllata con un unico azionista tramite accordo parasociale.

93A3259

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
BRINDISI
Libreria *PIAZZO*
Piazza Vittoria 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATERNO
Portici Via Dante 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L	**345.000**
- semestrale	L	**188.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L	**63.000**
- semestrale	L	**44.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L	**63 000**
- semestrale	L	**44 000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L	**105.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366 000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L	**7 350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L	**1 300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L	**4 000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	**325.000**
Abbonamento semestrale	L	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189